

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 03 23/2022

Responsabile Istruttoria
REY RENE'

Determina n. 1 del 04/01/2022

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCIATORI CON ELICOTTERI (ELISKI), AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA L .R. 15/1988, NEL COMPRESORIO N. 6 BREUIL-CERVINIA- VALTOURNENCHE E CONTESTUALE CONCESSIONE D'USO E IN GESTIONE DELLE ELISUPERFICI DI BASE E DEGLI AERALI DI POSA E DI RECUPERO PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022, CON EVENTUALE RINNOVO PER LE STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG . 905422894E..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- lo Statuto comunale, nel testo vigente;
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*);
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 135 in data 02/10/2019, con la quale è stato approvato il piano delle performance 2019 – 2021;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 03/03/2021, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificata) per pari periodo;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 24/03/2021, ad oggetto: “*Assegnazione delle quote di bilancio 2021/2023 ai sensi dell’art. 46 comma 5 della Legge Regionale 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 D.Lgs. 267/2000*”;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 febbraio 2006 (*Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio*);
- la Legge regionale 4 marzo 1988 n. 15 (*Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale*);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1342 in data 07 ottobre 2016, ad oggetto: “*Approvazione di nuove modalità attuative della L. Regionale 15/1988 “Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 4898 del 22/12/2003*”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1340 del 14 dicembre 2020, ad oggetto: “*Proroga al 30 giugno 2021 della scadenza di presentazione delle cartografie dei comprensori di eliski di cui alla DGR 1342/2016*”;
- la Legge regionale 9 aprile 2021, n. 6, che, all’art. 1 (*Disposizioni in materia di eliski. Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15*), stabilisce che “*La Giunta regionale, acquisiti mediante conferenza dei servizi i pareri delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, ambiente, pianificazione territoriale, aree naturali, forestazione, patrimonio paesaggistico e architettonico, protezione civile e turismo, può modificare l’allegato A. Tale modificazione dell’allegato A costituisce, inoltre, variante al piano regolatore generale del Comune interessato, soggetta alla disciplina di cui all’articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta).*”;
- il D. Lgs. 50//2016, che disciplina le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 27/10/2021, ad oggetto: “*Adozione della variante non sostanziale al PRG n. 3 ai sensi dell’art. 16 della LR 06/04/1998 n. 11 per l’inserimento di areali di base per l’attività eliski e di soccorso*”, pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune a decorrere dal 04/11/2021 per 45 giorni consecutivi;

•il Regolamento comunale di compensazione ambientale per l'esercizio dell'attività di eliski, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 27/10/2021 ai sensi della L. R. 15/1988 e della deliberazione di Giunta regionale 1342/2016;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 24/11/2021, ad oggetto: “*Assegnazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicottero (eliski) ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge regionale n. 15/1988 e smi nel Comprensorio n. 6 Breuil-Cervinia - Valtournenche e contestuale concessione d'uso e in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa e di recupero per le stagioni invernali 2021/2022 con eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2022/2023-2023/2024 - Atto di indirizzo*”;

•la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 16/12/2021, ad oggetto “*Adozione della modificazione della zonizzazione acustica ai sensi dell'art. 5 comma 1 della l.r. 20/2009, nell'ambito dell'iter di approvazione della cartografia per l'eliski*”, pubblicata nel sito internet 21/12/2021 per 30 giorni fino al 20/01/2021 termine entro il quale è previsto l'invio di eventuali osservazioni in merito;

EVIDENZIATO che:

•con nota del 21/12/2021 prot. 15001 è stata trasmessa al Dipartimento sviluppo economico ed energia – Infrastrutture funiviarie la deliberazione di Consiglio comunale 56/2021;

•con nota prot. 15048 del 22/12/2021 è stata trasmessa al Dipartimento sviluppo economico ed energia – Infrastrutture funiviarie la documentazione di cui al p. 1.2 della DGR 1342/2016, ai fini dell'approvazione della cartografia del comprensorio e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di eliski;

RILEVATO che, ai sensi della DGR 1342/2016 e del Regolamento comunale in materia di compensazione ambientale per l'esercizio dell'attività di eliski (art. 8), alla data del 16/12/2021, come da documentazione depositata agli atti, hanno espresso il consenso all'esercizio dell'attività di eliski i proprietari delle seguenti aree sulle quali insistono gli areali di posa in quota, di recupero e di base:

AREALI DI POSA IN QUOTA:

- A1 : PLATEA ROSA' : Coord.(UTM-ED50): 400044,69-5087679,62
Rif. Catastali: F°4 N°322 Quota: 3450 mt.slm. AUTORIZZAZIONE DEMANIO IDRICO
- A3 : ORIONDÉ : Coord.(UTM-ED50):394931,99-5090682,90
Rif. Catastali: F°2 N°27 Quota: 2800 mt.slm.
- A4 : CHERILLON: Coord.(UTM-ED50):393333,63-5091204,44
Rif. Catastali: F°2 N°14 Quota: 2935 mt.slm. AUTORIZZAZIONE DEMANIO IDRICO
- A5 : MONTABEL: Coord.(UTM-ED50):392286,19-5090911,28
Rif. Catastali: F°1N°6 Quota: 3350 mt.slm. AUTORIZZAZIONE DEMANIO IDRICO
- A6 : CHATEU DES DAMES: Coord.(UTM-ED50):390184,27-5085526,23
Rif. Catastali: F°14 N°121 Quota: 3100 mt.slm.
- A9 : BECCA TRECARE: Coord.(UTM-ED50):396664,67-5079263,24
Rif. Catastali: F°58 N°1 Quota: 2800 mt.slm.

- A10 : COL JOURNALIN: Coord.(UTM-ED50):397956,16-5080358,66
Rif. Catastali: F°58 N°3 Quota: 3100 mt.slm.
- A11 : ROISSETTA: Coord.(UTM-ED50):397732,12-5081977,59
Rif. Catastali: F°58 N°3 Quota: 3300 mt.slm.
- **AREALI DI RECUPERO:**
- R1 :CHALET ETOILE : Coord.(UTM-ED50):396695,28-5089063,56
Rif. Catastali: F°7 N°1545 Quota: 2640 mt.slm.
- R2a/b : PARAVALANGHE : Coord.(UTM-ED50):393422,18-5088219,95
Rif. Catastali: F°7 N°263 Quota: 2040 mt.slm.
- R3 : BAI A DELLE FOCHE : Coord.(UTM-ED50):394014,00-5088894,33

Rif. Catastali: F°9 N°367 Quota: 1950 mt.slm.
- R4 : LA LUGE : Coord.(UTM-ED50):392636,74-5086276,12
Rif. Catastali: F°14 N°514 Quota: 1840 mt.slm.
- R6 : CHENEIL : Coord.(UTM-ED50):394441,15-5080164,40
Rif. Catastali: F°5 N°564 Quota: 2060 mt.slm. AREA COMUNALE
- R7 : LAVIEL : Coord.(UTM-ED50):394002,30-5082257,55
Rif. Catastali: F°27 N°519 Quota: 1760 mt.slm.
- **AREALI DI BASE:**
- B1 : BREUIL CERVINIA : Coord.(UTM-ED50):393467,56-5087048,43 Quota: 2041 mt.slm.
- B2 : VALTOURNENCHE : Coord.(UTM-ED50):392989,43-5083616,82 Quota: 1702 mt.slm.
- B3: MAEN : Coord.(UTM-ED50):392462,045080118,43 Quota: 1313 mt.slm;

PRECISATO che ai fini della predisposizione e della pubblicazione del bando per l'assegnazione del servizio di eliski occorre tenere conto della cartografia elaborata sulla base dei consensi rilasciati dai proprietari delle aree interessate, fatte salve eventuali modifiche (che l'assegnatario del servizio dovrà impegnarsi ad accettare senza riserve), in quanto la cartografia medesima è all'esame dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che occorre approvare gli elementi necessari ai fini dell'avvio della procedura di gara, come di seguito specificati:

AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

Comune di Valtournenche - Piazza della Chiesa, 1 - 11028
Valtournenche (AO) Codice Fiscale: 81002630077
Partita Iva: 00415160076
Telefono: 0166/946811 - Fax: 0166/946829
Posta elettronica: info@comune.valtournenche.ao.it
Posta elettronica certificata (PEC):
protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it Sito web istituzionale:
www.comune.valtournenche.ao.it
Codice ISTAT:007071
Responsabile unico del procedimento: dott. René Rey – Segretario Comunale;

OGGETTO DELL'APPALTO:

assegnazione, per la stagione invernale 2021/2022, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel Comprensorio N. 6 di Valtournenche, ai sensi della L.R. 15/1988 e del regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di eliski, con contestuale concessione d'uso e in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa e di recupero, ed eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024, come da allegata cartografia risultante dai consensi espressi dai proprietari delle aree interessate ovvero da cartografia che risulterà approvata definitivamente all'esito del procedimento in corso presso l'Amministrazione regionale e che l'affidatario del servizio dovrà impegnarsi ad accettare senza riserve;

l'affidatario del servizio dovrà organizzare e gestire, nell'ambito dei territori del comprensorio n.6 Breuil-Cervinia – Valtournenche l'attività di eliski a partire dalle elisuperfici base di partenza e sugli aerali di posa in quota e di recupero;

l'elicottero principale dovrà essere riservato all'esercizio dell'attività di eliski nel territorio del Comune di Valtournenche ed essere basato nelle aree disponibili di proprietà pubblica in modo da ridurre i voli di trasferimento da e per la località e, di conseguenza, l'inquinamento acustico ; sul medesimo dovrà essere apposto il logo del Comune, in modo da agevolare le operazioni di controllo e di verifica delle attività;

il servizio di aviotrasporto di sciatori potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle ore 16,00 con decorrenza dal 20 dicembre al 15 maggio di ogni anno, periodo incluso nei limiti temporali fissati dall'art. 3, comma 6, della Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15, fatte salve eventuali deroghe alla medesima legge;

relativamente alla stagione invernale 2021/2022 il periodo avrà inizio indicativamente a partire dalla fine del mese di gennaio 2021 e cesserà il 15/05/2022;

l'aggiudicatario prima dell'inizio dell'attività dovrà presentare al Comune il tariffario applicato e dovrà comunicare la tariffa applicata ai privati per attività di lavoro aereo sul territorio comunale;

l'aggiudicatario dovrà assicurarsi che nelle zone adiacenti ai rifugi alpini e nei periodi di apertura di quest'ultimi l'attività di eliski sia pianificata attraverso un contatto costante con i gestori;

l'aggiudicatario delle elisuperfici occasionali è tenuto a consentire, per tutta la durata del contratto, l'atterraggio, il decollo e comunque l'uso delle elisuperfici agli aeromobili di soccorso, alla protezione civile ed alle forze di polizia nonché l'uso delle elisuperfici base di partenza agli aeromobili di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo, che programmino o necessitino di atterrare, in presenza delle condizioni di legge, assumendosene la gestione e l'accurata pulizia e segnalando all'Amministrazione comunale eventuali richieste anomale o condotte non conformi, anche nel rispetto del Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 27/10/2021;

l'aggiudicatario è responsabile in ordine all'effettuazione di attività aerea occasionale non superiore a 100 movimenti per anno in condizioni VFR diurno, come da D. M. 1° febbraio 2006;

l'aggiudicatario dovrà assicurare n. 5 ore di volo gratuito per servizi a richiesta del Comune e n. 1 ora di volo gratuito per servizi di Protezione civile, per emergenza (es. Commissione Locale Valanghe), da computarsi a partire dall'areale di base più vicino al servizio richiesto; l'elicottero dovrà essere a disposizione, su chiamata del Sindaco, per i servizi di Protezione civile e di emergenza;

IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

l'importo minimo garantito per la stagione 2021/2022, posto a base di gara e soggetto a rialzo, è determinato in € 50.000,00, IVA esclusa, in quanto il servizio avrà inizio presumibilmente alla fine del mese di gennaio 2022, e in € 70.000,00, IVA esclusa per ciascuna delle stagioni 2022/2023 e 2023/2024, per un ammontare complessivo a base di gara pari ad € 190.000,00 IVA esclusa;

l'Operatore economico dovrà altresì indicare in sede di offerta l'importo della tariffa/minuto applicata per servizi eventualmente richiesti dall'Amministrazione comunale, anche con riferimento all'organizzazione e allo svolgimento della Gara di Coppa del Mondo di Sci Alpino;

l'aggiudicatario si impegna a corrispondere, a titolo di canone per la concessione delle elisuperfici, l'importo minimo garantito per ciascuna stagione, offerto in sede di gara, in n. 2 rate annuali come di seguito specificato, pena la risoluzione del contratto,:

- la prima entro il 31 marzo di ciascun anno;
- la seconda entro il 30 aprile di ciascun anno;

l'importo risultante dall'offerta dovrà essere corrisposto al Comune dall'assegnatario del servizio indipendentemente dal numero di rotazioni effettuate e, in ogni caso, indipendentemente da ogni altro fattore (es. scarsa attività, impossibilità di volare per motivi meteorologici, impossibilità di sciare per scarsità di innevamento, rischio di valanghe).

Nella sola ipotesi in cui le attività sciistiche e turistiche dovessero essere impedito – in tutto o in parte – con apposito decreto conseguentemente ad una recrudescenza della emergenza COVID-19 l'Amministrazione comunale potrà concedere una riduzione di tale importo fino ad un massimo dell'80%, sulla base dell'attività effettivamente espletata.

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'aggiudicatario verrà individuato, attraverso la Piattaforma MEVA INVA (Centrale di Committenza Regionale); mediante gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e con l'applicazione dei seguenti criteri:

a) prezzo più alto sull'importo minimo garantito di € 190.000,00 IVA esclusa; non sono ammesse offerte alla pari ma solo a rialzo;

b) prezzo più basso sull'importo della tariffa/minuto applicata per i servizi eventualmente richiesti dall'Amministrazione comunale;

In presenza di offerte uguali di cui al punto a) si procederà alla seguente ulteriore valutazione:

◦ prezzo più basso sull'importo della tariffa/minuto applicata per i servizi eventualmente richiesti dall'Amministrazione comunale;

◦ in caso di ulteriore parità delle offerte di cui ai punti a) e b) si procederà mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida;

non si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea.

Relativamente alle stagioni 2022/2023 e 2023/2024 si applicherà, a richiesta dell'aggiudicatario, l'adeguamento all'indice ISTAT FOI su base nazionale della tariffa, con riferimento al mese di novembre a partire dalla seconda stagione 2022/2023;

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Giorni 15 dalla data di pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Legge 120/2020 (*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*), che testualmente recita "In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti".

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nei punti precedenti si rinvia alle ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di esercizio dell'attività di eliski;

EVIDENZIATA la necessità di provvedere con urgenza, anche nelle more dell'approvazione delle relative cartografie da parte della Giunta regionale, al fine di addivenire quanto prima all'individuazione dell'affidatario del servizio;

ESAMINATA che la seguente documentazione di gara:

- **CARTOGRAFIA ELISKI DI CUI AGLI AREALI CONSENTITI DAI PROPRIETARI con RELAZIONE DESCRITTIVA**
- **BANDO DI GARA**
- **BOZZA CONTRATTO**
- **DOMANDA PARTECIPAZIONE**
- **MOD DICHIARAZIONI**
- **MOD. OFFERTA ECONOMICA**
- **MODELLO TRACCIABILITA'**

RITENUTO di poter approvare la documentazione sopra elencata, che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE tutto quanto riportato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate;

DI AVVIARE la procedura di gara ai fini dell'assegnazione del servizio di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel Comprensorio N. 6 di Valtournenche (allegato A – L.R. 15/1988 come modificato dalla DGR 2418 del 21/10/2011 e dall'art. 1 della L.r. 09/04/2021 n. 6) con contestuale concessione d'uso e in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa e di recupero per la stagione invernale 2021/2022 ed eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024;

DI UTILIZZARE, ai fini dell'aggiudicazione del servizio, la procedura di cui all'art. 60 del D.lgs.50/2016, attraverso la Piattaforma MEVA INVA (Centrale di Committenza Regionale);

DI APPROVARE le seguenti clausole del bando di gara:

AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

Comune di Valtournenche - Piazza della Chiesa, 1 - 11028

Valtournenche (AO) Codice Fiscale: 81002630077

Partita Iva: 00415160076

Telefono: 0166/946811 - Fax: 0166/946829

Posta elettronica: info@comune.valtournenche.ao.it

Posta elettronica certificata (PEC):

protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it Sito web istituzionale:

www.comune.valtournenche.ao.it

Codice ISTAT:007071

Responsabile unico del procedimento: dott. René Rey – Segretario Comunale;

OGGETTO DELL'APPALTO

assegnazione, per la stagione invernale 2021/2022, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel Comprensorio N. 6 di Valtournenche, ai sensi della L.R. 15/1988 e del regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di eliski, con contestuale concessione d'uso e in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa e di recupero, ed eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024, come da allegata cartografia risultante dai consensi espressi dai proprietari delle aree interessate ovvero da cartografia che risulterà approvata definitivamente all'esito del procedimento in corso presso l'Amministrazione regionale e che l'affidatario del servizio dovrà impegnarsi ad accettare senza riserve;

l'affidatario del servizio dovrà organizzare e gestire, nell'ambito dei territori del comprensorio n.6 Breuil-Cervinia – Valtournenche l'attività di eliski a partire dalle elisuperfici base di partenza e sugli aerali di posa in quota e di recupero;

l'elicottero principale dovrà essere riservato all'esercizio dell'attività di eliski nel territorio del Comune di Valtournenche ed essere basato nelle aree disponibili di proprietà pubblica, in modo da ridurre i voli di trasferimento da e per la località e, di conseguenza, l'inquinamento acustico ; sul

medesimo dovrà essere apposto il logo del Comune, in modo da agevolare le operazioni di controllo e di verifica delle attività;

il servizio di aviotrasporto di sciatori potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle ore 16,00 con decorrenza dal 20 dicembre al 15 maggio di ogni anno, periodo incluso nei limiti temporali fissati dall'art. 3, comma 6, della Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15, salve eventuali deroghe alla medesima legge; relativamente alla stagione invernale 2021/2022 il periodo avrà inizio indicativamente a partire dalla fine del mese di gennaio 2021 e cesserà il 15/05/2022;

l'aggiudicatario prima dell'inizio dell'attività dovrà presentare al Comune il tariffario applicato e dovrà comunicare la tariffa applicata ai privati per attività di lavoro aereo sul territorio comunale;

l'aggiudicatario dovrà assicurarsi che nelle zone adiacenti ai rifugi alpini e nei periodi di apertura di quest'ultimi l'attività di eliski sia pianificata attraverso un contatto costante con i gestori;

l'aggiudicatario delle elisuperfici occasionali è tenuto a consentire, per tutta la durata del contratto, l'atterraggio, il decollo e comunque l'uso delle elisuperfici agli aeromobili di soccorso, alla protezione civile ed alle forze di polizia nonché l'uso delle elisuperfici base di partenza agli aeromobili di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo, che programmino o necessitino di atterrare, in presenza delle condizioni di legge, assumendosene la gestione e l'accurata pulizia e segnalando all'Amministrazione comunale eventuali richieste anomale o condotte non conformi, anche nel rispetto del Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 27/10/2021;

l'aggiudicatario è responsabile in ordine all'effettuazione di attività aerea occasionale non superiore a 100 movimenti per anno in condizioni VFR diurno, come da D. M. 1° febbraio 2006;

l'aggiudicatario dovrà assicurare n. 5 ore di volo gratuito per servizi a richiesta del Comune e n. 1 ora di volo gratuito per servizi di Protezione civile, per emergenza (es. Commissione Locale Valanghe), da computarsi a partire dall'areale di base più vicino al servizio richiesto; l'elicottero dovrà essere a disposizione, su chiamata del Sindaco, per i servizi di Protezione civile e di emergenza;

IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

l'importo minimo garantito per la stagione 2021/2022, posto a base di gara e soggetto a rialzo, è determinato in € 50.000,00, IVA esclusa, in quanto il servizio avrà inizio presumibilmente alla fine del mese di gennaio 2022, e in € 70.000,00, IVA esclusa, per ciascuna delle le stagioni 2022/2023 e 2023/2024, per un ammontare complessivo a base di gara, pari ad € 190.000,00 IVA esclusa;

l'Operatore economico dovrà altresì indicare in sede di offerta l'importo della tariffa/minuto applicata per servizi eventualmente richiesti dall'Amministrazione comunale, anche con riferimento all'organizzazione e allo svolgimento della Gara di Coppa del Mondo di Sci Alpino;

l'aggiudicatario si impegna a corrispondere, a titolo di canone per la concessione delle elisuperfici, l'importo minimo garantito per ciascuna stagione, offerto in sede di gara, in n. 2 rate annuali come di seguito specificato, pena la risoluzione del contratto,:

- la prima entro il 31 marzo di ciascun anno;
- la seconda entro il 30 aprile di ciascun anno;

l'importo risultante dall'offerta dovrà essere corrisposto al Comune dall'assegnatario del servizio indipendentemente dal numero di rotazioni effettuate e, in ogni caso, indipendentemente da ogni

altro fattore (es. scarsa attività, impossibilità di volare per motivi meteorologici, impossibilità di sciare per scarsità di innevamento, rischio di valanghe).

Nella sola ipotesi in cui le attività sciistiche e turistiche dovessero essere impedito – in tutto o in parte – con apposito decreto conseguentemente ad una recrudescenza della emergenza COVID-19 l'Amministrazione comunale potrà concedere una riduzione di tale importo fino ad un massimo dell'80%, sulla base dell'attività effettivamente espletata.

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'aggiudicatario verrà individuato, attraverso la Piattaforma MEVA INVA (Centrale di Committenza Regionale); mediante gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e con l'applicazione dei seguenti criteri:

a) prezzo più alto sull'importo minimo garantito posto a base di gara, come sopra indicato in € 190.000,00 IVA esclusa; non sono ammesse offerte alla pari ma solo a rialzo;

b) prezzo più basso sull'importo della tariffa/minuto applicata per i servizi eventualmente richiesti dall'Amministrazione comunale;

In presenza di offerte uguali di cui al punto a) si procederà alla seguente ulteriore valutazione:

◦ prezzo più basso sull'importo della tariffa/minuto applicata per i servizi eventualmente richiesti dall'Amministrazione comunale;

◦ in caso di ulteriore parità delle offerte di cui ai punti a) e b) si procederà mediante sorteggio;

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida;

non si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea;

Relativamente alle stagioni 2022/2023 e 2023/2024 si applicherà, a richiesta dell'aggiudicatario, l'adeguamento all'indice ISTAT FOI su base nazionale della tariffa con riferimento al mese di novembre a partire dalla seconda stagione 2022/2023);

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Giorni 15 dalla data di pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Legge 120/2020 (*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*), che testualmente recita “*in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;*”

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nei punti precedenti si rinvia alle ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di esercizio dell'attività di eliski;

DI APPROVARE inoltre la seguente documentazione di gara allegata:

- **CARTOGRAFIA ELISKI DI CUI AGLI AREALI CONSENTITI DAI PROPRIETARI con RELAZIONE DESCRITTIVA**
- **BANDO DI GARA**
- **BOZZA CONTRATTO**
- **DOMANDA PARTECIP**
- **MOD DICHIARAZIONI**
- **MOD. OFFERTA ECONOMICA**
- **MODELLO TRACCIABILITA'**

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 905422894E - SEGRETARIO

DI DEMANDARE a In.Va. Spa in qualità di Centrale Unica di Committenza, come individuata con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 07/04/2014, le procedure di gara e di post-gara previste in forza di legge, fino all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, secondo le specifiche di cui alla convenzione in premessa citata;

DI DARE ATTO che con propri e separati atti si provvederà:

- ad approvare l'affidamento del servizio;
- ad assumere gli appositi accertamenti di entrata;

DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il Segretario Comunale dott. René Rey;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti ed alla società IN.VA. Spa, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;

DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale al TAR di Aosta, ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del D. Lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale al TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture.

-
•

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**

Determina n. 1 del 04/01/2022 pag. 11/12



CARTOGRAFIA 2018 AREALI ELISKI E DI SORVOLO Comprensorio monte Cervino n°6

Al sensi della legge regionale 4 marzo 1988, n.15 recante "Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale" e della DGR 1342/2016 "Approvazione di nuove modalità attuative della l.r. 15/1988 Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale - Revoca della deliberazione della giunta regionale n. 4968 del 22/12/2003" E delibera di giunta Comunale n° del 31/10/2018



TAVOLA : Unica
d'ingeneramento
versione V8

Valtournenche: dicembre 2021

IL TECNICO:
Redazione Interna ufficio
Tecnico Comune di Valtournenche
Consigliere Geom.GORRET Stefano


- LEGENDA :**
- confine comunale
 - confine internazionale
 - ⊙ Elisuperfici di Base
 - Areali di posa in quota
 - Areali di recupero
 - Traiettorie di volo
 - ⊙ Elisuperfici soccorso piste

- AREE DI LIMITAZIONE :**
- ZSC/ZPS 8645
 - area glaciale Monte Rosa
 - DIVIETO DI SORVOLO Sotto i 500 mt. E DI POSA
 - ⊙ Elisuperfici destinate al volo notturno

- AREE DI LIMITAZIONE AL SORVOLO:**
- Area di salvaguardia della fauna DIVIETO di sorvolo ed atterraggio e passaggio con gli sci a seguito dell'attività (P)
 - Area limitate dal Comune DIVIETO di sorvolo ed atterraggio per ragioni turistiche ma adibite ad attività scialpinistiche o con ciaspole (C)

AREALI DI POSA IN QUOTA:

- A1 : Platea Rosa' : Coord.(UTM-ED50): 400044,69-5087679,62
Rif. Catastali: F°4 N°322 Quota: 3450 mt.slm.
- A3 : Oriondè : Coord.(UTM-ED50):394931,99-5090682,90
Rif. Catastali: F°2 N°27 Quota: 2800 mt.slm.
- A4 : Cherillon: Coord.(UTM-ED50):393333,63-5091204,44
Rif. Catastali: F°2 N°14 Quota: 2935 mt.slm.
- A5 : Montabel: Coord.(UTM-ED50):392286,19-5090911,28
Rif. Catastali: F°1N°6 Quota: 3350 mt.slm.
- A6 : Chateau des dames: Coord.(UTM-ED50):390184,27-5085526,23
Rif. Catastali: F°14 N°121 Quota: 3100 mt.slm.
- A9 : Becca Trecare: Coord.(UTM-ED50):396664,67-5079263,24
Rif. Catastali: F°58 N°1 Quota: 2800 mt.slm.
- A10 : Col Tournalin: Coord.(UTM-ED50):397956,16-5080358,66
Rif. Catastali: F°58 N°3 Quota: 3100 mt.slm.
- A11 : Roisseta: Coord.(UTM-ED50):397732,12-5081977,59
Rif. Catastali: F°58 N°3 Quota: 3300 mt.slm.



AREALI DI RECUPERO:

- R1 : Chalet Etoile : Coord.(UTM-ED50):396695,28-5089063,56
Rif. Catastali: F°7 N°1545 Quota: 2640 mt.slm.
- R2a/b : Paravalanghe : Coord.(UTM-ED50):393422,18-5088219,95
Rif. Catastali: F°7 N°263 Quota: 2040 mt.slm.
- R3 : Baia delle foche : Coord.(UTM-ED50):394014,00-5088894,33
Rif. Catastali: F°9 N°367 Quota: 1950 mt.slm.
- R4 : La Luge : Coord.(UTM-ED50):392636,74-5086276,12
Rif. Catastali: F°14 N°514 Quota: 1840 mt.slm.
- R6 : Chenell : Coord.(UTM-ED50):394441,15-5080164,40
Rif. Catastali: F°5 N°564 Quota: 2060 mt.slm.
- R7 : Laviel : Coord.(UTM-ED50):394002,30-5082257,55
Rif. Catastali: F°27 N°519 Quota: 1760 mt.slm.

PUNTI BASE :

- B1 : BREUIL CERVINIA : Coord.(UTM-ED50):393467,56-5087048,43
Quota: 2041 mt.slm.
- B2 : VALTOURNENCHE : Coord.(UTM-ED50):392989,43-5083616,82
Quota: 1702 mt.slm.
- B3 : MAEN : Coord.(UTM-ED50):392462,045080118,43
Quota: 1313 mt.slm.



RELAZIONE GENERALE PER PROVAZIONE DI NUOVE MODALITÀ
ATTUATIVE DELLA L.R. 15/1988 "DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ DI VOLO ALPINO AI FINI DELLA TUTELA
AMBIENTALE".

REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
4898 DEL 22/12/2003. ED APPLICAZIONE NUOVA DELIBERA
REGIONALE 1342 DEL 7 OTTOBRE 2016
AREALE N°6 BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE

VALTOURNENCHE : dicembre 2021

REDATORE : Consigliere Geometra GORRET Stefano
STUDIO INTERNO : Comune di Valtournenche



INDICE GENERALE:

PARTE I

1. PREMESSE: considerazioni generali che hanno portato al presente studio e considerazioni sull'attività di eliski nella alta Valtournenche
2. STUDIO INTERNO: considerazioni generali che hanno portato al presente studio
3. CARTOGRAFIA ATTUALE (All.A): descrizione sommaria delle attività svolta nei passati anni e descrizione areali di posa e partenza utilizzati (statistiche e dati)
4. NUOVE LINEE GUIDA: obiettivi dell'aggiornamento
5. NUOVA CARTOGRAFIA 2018 (All.A): descrizione della nuova cartografia

PARTE II

6. ELISUPERFICI BASE DI PARTENZA: definizione ai sensi della normativa e descrizione
7. AREALI DI POSA IN QUOTA: definizione ai sensi della normativa e descrizione
8. AREALI DI POSA IN QUOTA: definizione ai sensi della normativa e descrizione
9. ITINERARI DI DISCESA: definizione ai sensi della normativa e descrizione
10. AREALI DI RECUPERO: definizione ai sensi della normativa e descrizione
11. AREA DI SORVOLO: definizione ai sensi della normativa e descrizione
12. AREA DI SALVAGUARDIA DELLA FAUNA: definizione e descrizione



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

13. AREALI DI SALVAGUARDIA TURISTICHE E COMUNALI: definizione e descrizione

14. ATTIVITA' CONDIVISE CON IL COMPRESORIO SCIISTICO: definizione

15. VALUTAZIONI AMBIENTALI ACUSTICHE: specificazioni

16. CONTROLLO E VIGILANZA : Specifiche e note operative

PARTE III

17. MODIFICHE A SEGUITO DI CONFERENZA DI SERVIZI : modifiche recepite a seguito di conferenza di servizi

PARTE I

1. PREMESSE:

L'approvazione della nuova disciplina con Delibera della Giunta Regionale n° 1342 del 7 ottobre 2018 fatte le dovute considerazioni locali da parte del Comune di Valtournenche risulta un passaggio necessario ed obbligatorio entro tre anni dalla pubblicazione della norma , quindi é importante e necessario entro la prossima stagione invernale poter già disporre delle nuove cartografie e modalità attuative.

La nuova normativa pone alcuni importanti paletti per risolvere alcune criticità emerse nello svolgimento dell'attività nelle stagionalità scorse nei vari comprensori e disciplina in maniera puntuale aspetti legati all'attività che un tempo non erano chiaramente rappresentati nelle passate cartografie e dal conseguente All.A, tale aspetti possono quindi creare una condivisione d' informazioni utili agli enti preposti ed in particolare all'amministrazione Comunale e alla stazione forestale locale per disciplinare le fasi di controllo e gestione dell'attività e stabilirne priorità e modalità.

Vi é da specificare che l'attività di eliski é sempre stata molto dibattuta dall'opinione pubblica e quindi é corretto sfruttare tale nuova disciplina da parte dell'amministrazione Comunale per dare anche una risposta in tal senso limitandone le interferenze con i centri abitati principali , prendendo seriamente in considerazione gli indirizzi locali specificati



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

dalla stazione forestale competente , considerato un numero di limitazioni al sorvolo e allo svolgimento dell'attività che si ritiene innovativa.

In contra passo nella redazione delle linee generali si é cercato d'individuare rotte e luoghi di recupero ed attività aeree specificatamente in zone ed aree già fortemente antropizzate ed interessate dal sistema turistico e sciistico con la ovvia eccezione dei punti di sbarco in quota che sostanzialmente sono rimasti gli stessi in precedenza autorizzati con la reinterpretazione del nuovo concetto di “Areale di Posa “ nella nuova applicazione decisamente piu' dettagliato.

Nella nuova cartografia si é posta particolare attenzione a creare delle nuove aree di protezione non interessate da attività di eliski e di sorvolo ponendo particolare attenzione a fissare delle rotte di sorvolo pre-definite ,e limitando i voli di trasferimento prima non previsti e creando nuove aree protette in precedenza non esistenti.

Il quadro generale della presente nuova cartografia e della presente relazione per evitare forvianti interpretazioni per scelta dell'amministrazione e la stazione forestale locale é stata semplificata anche rispetto agli inquadramenti generali della nuova delibera regionale 1342 del 7 ottobre 2016 producendo un documento facile e di semplice interpretazione che verrà idoneamente presentato al pubblico e agli addetti ai lavori una volta approvato e sottoposto a tutti gli enti oggetto di conferenza di servizi per una giusta divulgazione e comprensione.

In ultimo ma non come importanza si é deciso in questa prima fase di attuazione a titolo precauzionale di non generare un macro comprensorio, anche se previsto dalla nuova disciplina, visto l'interesse locale del servizio e pur avendo preso in considerazione tale possibilità ,nei tre territori confinanti :in particolare verso l'area glaciale monterosa nel rispetto delle aree SIC/ZPS 8645 che sarebbero pesantemente state interessate in ogni caso da attività, verso l'area dell'alta Valpelinne, visto la contrarietà palesata dalla filosofia imprenditoriale degli operatori locali e verso il Comune di Chamois che essendo un territorio senza auto sarebbe stato un vero controsenso estendere le attività aeree a scopo eliski nella perla delle Alpi villaggio senza auto.

In ogni caso saranno tali aree se interessate ad avanzare eventuali richieste al Comune di Valtournenche negli anni a venire , che verranno valutate ma si ritiene che l'unico bacino che eventualmente potrebbe avere una valenza turistica di un certo interesse risulta l'area di atterraggio nell'alta Valpelinne, nell'estremo confine con la svizzera, dove si potrebbe generare un interessante punto di atterraggio senza neppure generale sorvoli sul territorio Comunale del Comune interessato (Bionaz) a partire dal punto base del Breuil e le connessioni funiviarie (da Zermatt) che risulta avere un enorme valenza sciabile e turistica verso il Vallone di Staffel-Zermatt ,bacino turistico dello Comprensorio turistico CervinoMatterhon, per esempio prevedendo una tassa ambientale ad ogni atterraggio a vantaggio del Comune di Bionaz ma per adesso si é escluso anche questo tipo di trattativa a priori nel rispetto delle amministrazioni limitrofe ed ad un turismo lento in ogni caso molto lontani dallo sviluppo veloce del Breuil.



Non sono stati in questa fase applicativa neppure considerati eventuali punti base al di fuori dal territorio comunale, anche se previsti dalla normativa, malgrado si erano preliminarmente valutati dei punti di partenza presso il centro congressi di Saint Vincent ed l'aeroporto regionale, onde evitare ulteriori voli di trasferimento da e per la valle di Valtournenche, che alla fine si ritiene avrebbero creato ulteriori interferenze ambientali, superiori alla mera attività eliski locale producendo tempi di volo nell'ambiente sicuramente elevati e maggiori all'attività stessa.

Tali possibilità in ogni caso risultano possibili nel limite della normativa regionale 15/88 attualmente in vigore con arrivo e partenza dagli areali di base B1-B2-B3 escludendo i punti di recupero e posa in quota per le ragioni sopra riportate.

Sempre nella medesima logica e visti gli attuali progetti in corso dell'amministrazione Comunale si spera nella possibilità futura di basare l'elicottero al Breuil in forma stagionale, quanto prima evitando voli di trasferimento da e per l'attività degli operatori aggiudicatari. Infine per quanto concerne i voli privati e VIP nel rispetto della legge regionale n°15 del 4 marzo 1988 "Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale" ed in attesa di una più chiara definizione degli stessi con la creazione di un corridoio aereo per il Breuil si è prevista l'area del campo sportivo di Maen situata a quota 1313 mt. Slm come area di parcheggio e atterraggio a tale scopo di tali veicoli privati che spesso fanno richiesta di atterraggio nell'alta Valtournenche per raggiungere gli Hotel del Breuil agevolmente dalle città europee da cui provengono.

2. STUDIO INTERNO:

Lo studio interno è una possibilità prevista nel contesto delle amministrazioni pubbliche prevede in alternativa di un affidamento a terzi della stesura del piano di poterlo redigere attraverso l'ausilio degli uffici pubblici e le competenze dei membri dell'amministrazione e le conoscenze del territorio, di redigere quanto previsto dalla normativa.

Tutte le informazioni sono state preventivamente concordate come prevede la disciplina con la stazione forestale locale, valutando le statistiche degli anni precedenti depositate dal precedente ed attuale responsabile del servizio e considerando le problematiche più specifiche dell'attività che hanno interessato gli uffici comunali.

Lo studio complessivo ha richiesto diversi mesi ed è stato predisposto dopo diverse modifiche non ha generato spese di consulenza esterne e ha consentito di recuperare il tempo perso in precedenza con l'ausilio di personale interno all'amministrazione motivato e competente.



3. CARTOGRAFIA ATTUALE (All.A):

L'attuale cartografia e il relativo All.A della legge regionale 15/1988 é stata oggetto di ultima modifica con delibera di giunta n°2418 del 21 ottobre 2011 e prevedeva per il comprensorio areale di Valtournenche n°6 le seguenti specifiche Comprende le seguenti zone per l'esercizio dell'attività di trasporto sciatori:

- a) Plateau Rosa;
- b) Chateau des Dames, Colle di Vofrède; **recupero:** Loc. Cava (pescasportiva), loc. Perreres;
- c) Dome de Tsan; **recupero:** Lago di Cignana;
- d) Monte Roisette - Piccolo Tournalin; **recupero:** Loc. Cheneil;
- e) Colle di Croux; **recupero:** Loc. Cheneil;
- f) Colle del Breuil

Sostanzialmente in 6 grandi aree di trasporto e recupero nei pressi del pendio di base non erano chiaramente specificate aree di limitazione e rotte da tenersi per l'esercizio dell'attività.

4. NUOVE LINEE GUIDA:

Le nuove linee guide così come espressamente specificato dall'indirizzo regionale nelle nuove modalità attuative della l.r. 15/1988 si pongono diversi obiettivi: l'approvazione della convenzione tipo, che è stata recentemente predisposta, a favore dei Comuni, in collaborazione con gli Enti Locali della Valle d'Aosta (mediante il CELVA s.r.l.) e con l'UVGAM (Unione Valdostana Guide Alta Montagna), le modalità di effettuazione delle discese e la gestione dei punti di posa e recupero degli sciatori, l'armonizzazione della legge con le norme aeronautiche più recenti in tema di volo e di elisuperfici, il rispetto delle zone di svernamento degli ungulati e dell'avifauna, la definizione chiara delle figure responsabili, una migliore e più chiara cartografia delle aree autorizzate per la pratica dell'eliski e la definizione di criteri di gestione della pratica ai fini della sicurezza dei fruitori.

Per l'amministrazione Comunale tale innovazione non può che comportare un notevole asso avanti nel settore ritenuto importante per il sostegno turistico che produce verso un certo tipo di clientela e verso l'indotto che può produrre in termini di occupazione, per le guide alpine e specialisti del settore, e soprattutto mantenere sul territorio in maniera trasparente e rispettosa un'attività che spesso oggetto di contestazioni, ponendo le giuste basi per un rispetto reciproco delle attività ed i divertimenti sulla neve nonché di cooperazione con il comparto di gestione degli impianti sciistici.

Pertanto:

- **La limitazione dei voli in aree protette a scopo turistico o naturalistico**
- **La riduzione dei voli di trasferimento da e per la località**



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

- **La creazione di precise linee di volo prestabilite nei limiti della sicurezza del volo**
- **L'armonizzazione dell'attività dell'eliski con le attività ricettive turistiche interessate**
- **La trasparenza dell'attività verso terzi**
- **L'offerta di un prodotto coerente con le logiche di mercato internazionali**
- **La soddisfazione degli operatori turistici attivi nel settore o nel suo indotto**
- **La possibilità marginale di effettuare voli panoramici sul monte cervino**
- **L'interazione del servizio con le attività comunali che necessitano dell'uso dell'elicottero**
- **Maggiore semplicità dell'attività di controllo**

Questi risultano essere gli obiettivi locali che l'amministrazione intende perseguire con l'applicazione della nuova disciplina e secondo le cartografie redatte e verrà fornito report a carico dell'amministrazione per valutare se saranno raggiunti grazie all'entrata in vigore della nuova disciplina .

5. NUOVA CARTOGRAFIA 2021 (ALL.A v8) :

La nuova cartografia All.A é composta da una tavola unica fornita georeferenziata così come previsto ai punti 1.1 e 1.3 della delibera regionale 1342/2016 i colori base sono stati forniti dalla struttura competente per uniformarne lo stile in tutto il territorio regionale .

Nella stessa sono state indicate tutte le informazioni necessarie dell'attività in oggetto e tutte le informazioni utili alla comprensione di quanto necessario.

Molte informazioni aggiuntive sono state inserite nella stessa anche se non previste per uniformare le attività aeree alla presente in un unica tavola e pertanto si possono anche riscontrare le piazzole in uso per operazioni di soccorso e attività aereo nel comprensorio turistico nonché l'area adibita ad attività di volo notturno di recente introduzione ai sensi del Regolamento convertito in legge EU 965/2012.

La carta risulta così composta :

Base CTR Georeferenziata in coordinate sono stati caricati retini vettoriali ed il file é disponibile in formato DWG . trasferibile in formato digitale PDF e presentato all'amministrazione Comunale e RAVA in copia cartacea.

La presente cartografia risulta aggiornata **ai dinieghi ottenuti dalle proprietà** in riferimento ai consensi necessari richiesti dalla circolare ENAC-DG-11/02/2020-0016058-P e pertanto sono stati esclusi gli areali di posa e recupero dell'area di Cignana nonché l'area di posa A2 denominato Colle del Breuil.



PARTE II

6. ELISUPERFICI BASE DI PARTENZA:

Nel presente paragrafo in premessa viene indicata la definizione delle elisuperfici di base ai sensi della nuova disciplina : *"Sono definite elisuperfici base di partenza tutte quelle elisuperfici gestite, ai sensi della normativa aeronautica vigente, dalle quali è effettuato il decollo per raggiungere le elisuperfici di posa in quota.*

Per l'utilizzo delle elisuperficie di base è necessario che sia dichiarato il consenso dei proprietari al fine della disponibilità delle aree interessate, nonché l'inserimento delle elisuperfici all'interno della cartografia autorizzata, secondo quanto definito al successivo punto 1.2. Le elisuperficie di base sono in genere ubicate nei Comuni che gestiscono i comprensori dell'eliski, ma possono anche essere realizzate in altri Comuni, previo accordo tra il Comune gestore ed il Comune esterno al comprensorio, nel rispetto di quanto indicato all'art. 2 della legge regionale 15/1988 e delle norme urbanistiche applicabili."

Nello specifico nel presente punto vengono descritte le elisuperfici identificate a tale scopo dalla nuova proposta cartografica che sono le seguenti:

In particolare tenendo conto delle specifiche normative ENAC APT 36 così come riportato ai punti 5 e 6 in fusione dei movimenti annuali previsti (negli areali di base essendo punti e non areali non è ammessa la computazione dei movimenti delocalizzati per disinibire la soglia dei 100 movimenti:

5.1

Con "eli superficie occasionale" si intende qualunque area idonea per operazioni occasionali di decollo e atterraggio con aeromobili ad ala rotante, che soddisfi i requisiti di cui all'art. 7 del Decreto. Un'elisuperficie occasionale può essere utilizzata solo in condizioni VFR un numero massimo di 100 movimenti per anno, ad eccezione delle attività di emergenza e di lavoro aereo per le quali non è previsto limite di movimenti. Per attività di emergenza si intendono: trasporto sanitario d'urgenza; operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio e soccorso.

In ogni caso, l'uso di avio-idro-elisuperficie occasionale- è consentito previa acquisizione del consenso del titolare dell'area (sia esso soggetto pubblico o privato) ed è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.

5.2

Adempimenti del pilota o dell'esercente

L'utilizzo di avio-idro-elisuperfici occasionali avviene sotto l'esclusiva responsabilità del pilota che è tenuto a verificare che siano soddisfatti i requisiti di idoneità delle stesse.



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

Nel caso di aviosuperfici, e per analogia nel caso di idro-elisuperfici, l'esercente di lavoro aereo che le utilizza effettua le verifiche di idoneità di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto. Prima di effettuare un volo su un'avio-idro-elisuperficie occasionale il pilota è tenuto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 9 del Decreto (vedi Allegato 2) alla Direzione Aeroportuale ed all'Autorità di pubblica sicurezza, competenti per territorio, nonché alla Capitaneria di Porto o altra autorità competente nel caso di idrosuperfici; nel caso di avio-idro-elisuperfici occasionali all'interno di CTR o ATZ la comunicazione dovrà essere anche trasmessa all'Ente ATS territorialmente competente per la relativa autorizzazione. Fanno eccezione i voli effettuati per trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.

6.1

Con "eli superficie gestite"

Fatta eccezione per quella occasionale, l'avio-idro-elisuperficie è gestita da una persona fisica o giuridica (secondo le previsioni dell'art. 3 del Decreto) che si assume la responsabilità di verificare che l'infrastruttura sia conforme ai requisiti previsti dal Decreto e sia agibile in sicurezza con particolare riferimento alla presenza di eventuali ostacoli alla navigazione aerea ed all'efficienza delle attrezzature tecniche ed operative installate.

La parte seconda del Decreto definisce requisiti e modalità di effettuazione dell'attività elicotteristica su elisuperfici ed in particolare all'art 12 individua le caratteristiche tecniche per elisuperfici al suolo ed all'art. 13 per eli superficie in elevazione (così come definite all'art. 1). Analogamente la parte terza del Decreto definisce requisiti e modalità di effettuazione dell'attività con velivoli su avio-idrosuperfici ed in particolare all'art 20 individua le caratteristiche tecniche per aviosuperfici terrestri. Le caratteristiche tecniche delle idrosuperfici, seppure non indicate esplicitamente, sono definite in analogia a quelle delle aviosuperfici ad eccezione di quanto previsto all'art. 20 comma 2 del Decreto.

L'uso di un'avio-idro-elisuperficie è consentito previa acquisizione del consenso del gestore ed è limitato ai voli intracomunitari. Nel caso di avio-idrosuperficie l'uso è consentito solo per attività VFR diurno.

L'art. 14 del Decreto definisce i casi in cui è necessaria su elisuperfici l'assistenza antincendio; tale assistenza è conforme ai requisiti posti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26.10.2007, n. 238. Gli artt. 22 e 23 del Decreto stabiliscono per [e aviosuperfici i casi in cui è richiesta la protezione antincendio che deve essere conforme ai requisiti previsti dal Regolamento ENAC -Disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici.

6.2

Adempimenti del gestore

Come previsto dall'art. 4 del Decreto, per l'istituzione di un'avio-idro-elisuperficie il gestore invia alla Direzione Operazioni dell'ENAC competente per territorio, almeno 40 giorni prima dell'avvio delle attività di volo, [a comunicazione di istituzione (vedi Allegato 1) corredata di scheda riepilogativa (vedi Allegato 2) e della seguente documentazione:

a) copia del nulla osta per [a gestione dell'infrastruttura, rilasciato dal Questore della provincia di residenza dello stesso gestore o della sede legale della persona giuridica (art. 4.1 del Decreto) ;




VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

- b) documentazione attestante [a disponibilità dell'area per l'attività di destinazione, sotto forma anche di dichiarazione da parte del proprietario dell'area stessa. In quest' ultimo caso la dichiarazione è accompagnata da una copia di un documento di identità in corso di validità, del o dei dichiaranti. Concessione d'uso per area dello Stato o di Enti pubblici;
- c) per le elisuperfici in elevazione, documentazione probante o dichiarazione del gestore sul possesso delle autorizzazioni urbanistiche, con indicazione delle soluzioni tecniche adottate per evitare il propagarsi di incendi e per la evacuazione e la raccolta del combustibile eventualmente fuoriuscito dall'elicottero, nonché della portanza determinata per ciascun punto della superficie e delle strutture di sostegno della piazzola;
- d) dichiarazione del gestore di ottemperanza alla normativa nazionale e locale vigente, in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente (a titolo esemplificativo si citano: urbanistica, scarico acque, aree protette);
- e) dichiarazione del gestore sulla necessità o meno dell'assistenza antincendio; in caso affermativo deve essere dichiarata la conformità alla normativa vigente emanata dal Ministero dell'Interno, con riguardo alla classificazione antincendio dell'infrastruttura, alla disponibilità degli agenti estinguenti e dotazioni, alla presenza, nel corso delle operazioni, del necessario personale abilitato per l'assistenza antincendio e l'impiego delle relative dotazioni. Deve inoltre essere presentata copia dell'istanza rivolta al Ministero dell 'Interno e all 'Ufficio Ispettivo di competenza del Corpo dei Vigili del Fuoco per l'accertamento dei requisiti;
- f) valutazioni sull'impatto acustico delle attività di volo e delle superfici effettuate da parte del Comune nel cui territorio ricade l'infrastruttura. In alternativa il Gestore ne dichiara la non necessità in attuazione dell'art. 8, punti 1 e 2, della Legge 447/1 995 e successive integrazioni, o l'impossibilità in assenza degli adempimenti di competenza della Regione di cui all'art. 1.2 del decreto Ambiente del 31 ottobre 1997. Queste evidenze non si rendono necessarie per le elisuperfici adibite esclusivamente ad attività di trasporto sanitario d'urgenza
- g) parere dell'ente ATS responsabile nel caso di attività di volo e delle superfici ubicate in zone di controllo traffico (CTR) e zone di traffico di aeroporto (ATZ) ~ (ved. paragrafo 8 della presente circolare).

La documentazione di cui sopra è accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, del gestore firmatario dell'istanza.

Il gestore assicura l'adeguato coordinamento delle operazioni sul elisuperficie .

B1 "Piazzola di base del Breuil-Cervinia " e la tradizionale elisuperficie del Breuil composta di due punti di atterraggio distinti da alcuni metri di dislivello ed un tempo anche adibita alle attività di volo notturno e dotata di illuminazione oggi declassata ad elisuperficie occasionale, la proprietà del terreno risulta essere Comunale ed é oggetto di uno studio generale di riqualificazione che ne prevede un utilizzo misto per attività commerciali e di soccorso , sino ad ora tale elisuperficie é posizionata in area sicura da fenomeni valanghivi e geologici in generale, facilmente raggiungibile in auto dal centro del paese. che non comporta interferenze legate alla rumorosità rispetto ai centri abitati e da sempre ritenuta ottimale a tale scopo ,tale piazzola copra le esigenze del servizio eliski per la clientela di Cervinia e Zermatt e risulta raggiungibile in auto e con gli sci, si allegano nello specifico le coordinate e la quota: **COORD.ED50 393467,56-5087048,43 quota 2041,20**



PARAMETRI AMBIENTALI ED ACUSTICI OGGETTO DI VALUTAZIONE:

La Piazzola di Base risulta essere stata classificata in CLASSE V individuata espressamente per attività Aeree per tutto l'anno Ai sensi della delibera regionale 7/09/03/2011 in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n°20 del 30/06/2009

Inserita nell'apposita classificazione di PRGC Aree per elicotteri Breuil-Cervinia comunale obbligatorio Ec8*- Bois du Layet-Cristallo - si-04 Variante non sostanziale n°3 Adozione consiglio Comunale 19nov2021

B2 "Piazzola di base di Singlin-Valtournenche " e la tradizionale elisuperficie temporanea di Valtournenche da sempre adibita a tale scopo leggermente delocalizzata dal paese ma facilmente raggiungibile in pochi minuti dalla strada regionale 46 ritenuta ottimale al suo scopo e spesso utilizzata per attività di LA e soccorso risulta essere realizzata su di un terreno di proprietà Comunale purtroppo é un po' vicina alla strada regionale , all'uscita di una galleria e a volte ha dei limiti perchè crea qualche problema , andrrà studiata la possibilità di spostarla piu' in basso e magari vicino alla pista da sci. Comunque ad oggi tale elisuperficie temporanea risulta adempiere le necessità del servizio eliski per la clientela di Valtournenche e il rinomato hotel Rascard che puo' accedervi comodamente con i bus ,si allegano nello specifico le coordinate e la quota:

COORD.ED392989,43-5083616,82 quota 1702,10




PARAMETRI AMBIENTALI ED ACUSTICI OGGETTO DI VALUTAZIONE:

La Piazzola di Base risulta essere stata classificata in **CLASSE V** individuata espressamente per attività Aeree per tutto l'anno Ai sensi della delibera regionale 7/09/03/2011 in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n°20 del 30/06/2009

Inserita nell'apposita classificazione di PRGC Aree per elicotteri Singlin comunale obbligatorio Eg38*- Singlin - si-03 Variante non sostanziale n°3 Adozione consiglio Comunale 19nov2021

B3 "Piazzola di base di Maen Valtournenche " e da alcuni anni la piazzola giolly durante la stagione invernale del comprensorio in quanto consente l'atterraggio di aereomobili VIP e commerciali al di sotto dei limiti della legge regionale 15/88 inoltre da due stagioni svolge il compito di ricovero serale dell'elicottero nelle ore notturne in quanto delimitata da recinzione ed un ottimale posizione discreta e lontana dai centro abitati anche secondo il ripsetto delle Norme (ENAC APT 36 in applicazione degli art.12-14 del DM 1 febbraio 2008) di disponibilità comunale é situata direttamente nel campo sportivo e risulta raggiungibile in auto e con i bus dispone di parcheggi e risulta un ottimo punto di partenza per ogni attività compre inoltre le esigenze turistiche del piccolo abitato di Maen e dei sciatori provenienti da Antey e fondovalle , si allegano nello specifico le coordinate e la quota:

COORD.ED50 392462,045080118,43 quota 1313,50



PARAMETRI AMBIENTALI ED ACUSTICI OGGETO DI VALUTAZIONE:

La Piazzola di Base risulta essere stata classificata in **CLASSE IV** individuata espressamente per attività rumorose ed eventi sportivi per tutto l'anno Ai sensi della delibera regionale 7/09/03/2011 in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n°20 del 30/06/2009

Inserita nell'apposita classificazione di PRGCAree per elicotteri Singlin comunale obbligatorio Fb2*- maisonasse - si-05 Variante non sostanziale n°3 Adozione consiglio Comunale 19nov2021



7. AREALI DI POSA:

Nel presente paragrafo in premessa viene indicata la definizione di areali di posa ai sensi della nuova disciplina : *"Si definisce areale di posa in quota quell'area, con denominazione univoca e di una certa ampiezza, che contiene le elisuperfici occasionali per l'atterraggio degli elicotteri. All'interno dell'areale di posa, il pilota, in funzione delle condizioni di vento, neve al suolo, visibilità, pericolo di valanga, in accordo con l'accompagnatore, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza, può scegliere quale elisuperficie occasionale utilizzare, nel rispetto dei vincoli e limiti della normativa aeronautica vigente. All'interno dell'areale di posa potranno quindi essere definite più elisuperfici occasionali, sulle quali, alla luce della attuale normativa, non dovranno però essere effettuati più di 100 movimenti/anno."*

Nello specifico nel presente punto vengono descritti gli areali di posa identificate a tale scopo dalla nuova proposta cartografica che sono le seguenti:

Ogni areale di posa dovrà essere identificato con apposita bandierina di segnalazione con identificato il numero ed il logo del Comune di Valtournenche con i riferimenti della normativa vigente , e la sua cura e manutenzione dovrà essere fatta a carico del coordinatore ogni inizio e fine stagione

Tali areali essendo discretamente estesi ai sensi della computazione dei movimenti vengono calcolati come differenziati e non puntuali se distano 50 met l'uno dall'altro e considerati a tutti gli effetti elisuperfici temporanee la cui responsabilità ricade interamente sul pilota come previsto dalla norma ATP-36:

Adempimenti del pilota o dell'esercente

L'utilizzo di avio-idro-elisuperfici occasionali avviene sotto l'esclusiva responsabilità del pilota che è tenuto a verificare che siano soddisfatti i requisiti di idoneità delle stesse.

Nel caso di aviosuperfici, e per analogia nel caso di idro-elisuperfici, l'esercente di lavoro aereo che le utilizza effettua le verifiche di idoneità di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto.

Prima di effettuare un volo su un'avio-idro-elisuperficie occasionale il pilota è tenuto ad inviare le comunicazioni di cui all 'art. 9 del Decreto (vedi Allegato 2) alla Direzione Aeroportuale ed all 'Autorità di pubblica sicurezza, competenti per territorio, nonché alla Capitaneria di Porto o altra autorità competente nel caso di idrosuperfici; nel caso di avio-idro-elisuperfici occasionali all 'interno di CTR o ATZ la comunicazione dovrà essere anche trasmessa all'Ente ATS territorialmente competente per la relativa autorizzazione. Fanno eccezione i voli effettuati per trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza

Inoltre sia per gli areali di posa che gli altri interessati all'attività eliski dovrà essere individuato un gestore in applicazione della circolare ENAC-DG-11/02/2020-0016058-P



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

Il comune o gli enti di controllo possono sospendere l'operatività in caso di problematiche **ambientali , di sicurezza o turistiche** comprovate previo comunicazione scritta all'operatore aereo ed al coordinatore dell'attività

A1 "Areale di posa Plateau Rosà-Testa Grigia " da sempre un areale di posa utilizzato e condiviso con il versante svizzero ,punto di atterraggio direttamente sulla linea di confine autorizzato da entrambe le nazioni per l'atterraggio di elicotteri con un limite di tolleranza di metri 500 ,viste le soventi mutevoli condizioni della meteo e del ghiacciaio, di norma tale area svolge molteplici funzioni annesse alle attività sciistiche sia in pista che fuoripista , si é indicato in cartografia un areale di circa 1000. mq. tale area é tenuta battuta e recintata durante tutta la stagione invernale ; normalmente in tale area é possibile vedere stazionare parecchi aereomobili in quanto punto panoramico e strategico per le attività aeronautiche anche didattiche e soccorso , dotato a pochi metri di ristorazione italiana rinomata (rifugio guide del cervino) e nodo cruciale del sistema funiviario vista la presenza di diversi impianti strategici d'interesse internazionale.

Tale area risulta molto particolare per l'attività eliski in quanto consente a clienti particolarmente esigenti di accedere al comprensorio senza code e direttamente in quota per le prime sciate, e risulta essere anche utilizzata come porta internazionale dell'attività consentendo di trasportare la clientela e le guide svizzere direttamente sul punto base di Cervinia combinare le attività eliski dei due versanti .


Tale area sul fronte svizzero é un punto autorizzato durante la stagione estiva come punto di deposito EliBiKe.

Tale areale sostanzialmente é collocato nel contesto dei recuperi sul sistema piste R1-R7 e consente il rientro in paese sia a Valtournenche che al Breuil.

tale areale di posa risulta ricadere su di una limitazione di **10 movimenti giornalieri** sulla rotta "ventina" e nessuna limitazione sulla rotta sul versante Bontadini , **in ogni caso si consiglia per ragioni ambientali di utilizzare nel limite del possibile e sicurezza in prevalenza la rotta sul versante Bontadini a salvaguardia dell'integrità acustica dell'area SIC natura 2000 limitrofa .**

Precisazione integrativa : il punto in oggetto risulta ricadere in territorio italiano come si evince sia dalle carte CTr che da quelle igm/ swisstopo di confine, apparentemente il supporto regionale esclude una tale porzione di terreno probabilmente seguendo le mappe catastali palesemente errate nell'area di confine italo svizzera..


Inoltre e in atto sempre nella medesima area una precisazione territoriale tra i due stati abbinata alla linea displuviale del ghiacciaio in oggetto ,la cui evidenza fa esplicito riferimento alla pista da sci proveniente dal piccolo cervino (a sud pendente verso l'italia e quindi territorio italiano a nord pendente verso la svizzera quindi in territorio svizzero) L'arele quindi trovandosi a sud rispetta anche in questo caso la competenza territoriale .




L'AREA INVERNO 2019



AREA ESCLUSA DAL CATASTO PISTE



CARTA AEREA SVIZZERA:





<https://map.geo.admin.ch/?zoom=12&lang=fr&topic=sachplan&bgLayer=voidLayer&layers=ch.swis...>

Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) (Office fédéral de l'aviation civile (OFAC))

Installation	Theodügljetscher
Type d'installation	Place d'atterrissage en montagne
Statut de l'installation	Installation existante
Date de l'arrêt	21.10.2015
Description	-
Autres informations	-
	Lien vers l'objet (https://map.geo.admin.ch?ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_kraft=102-F-12-021&time=None&lang=fr&topic=sachplan)

Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) (Office fédéral de l'aviation civile (OFAC))

Mesure	Theodügljetscher
Type de mesure	Site d'implantation
Etat de coordination	Coordination réglée
Etat de la planification du	en vigueur
au	21.10.2015
Description	Définition du réseau dans la Partie conceptuelle du PSIA III B6a - Places d'atterrissage en montagne
Autres informations	-
	Lien vers l'objet (https://map.geo.admin.ch?ch.bazl.sachplan-infrastruktur-luftfahrt_kraft=102-M-01-0158&time=None&lang=fr&topic=sachplan)

1 di 1

16/05/2019, 08:47

LA PIAZZOLA VIENE ABITUALMENTE UTILIZZATA IN ACCORDO A NORD O A SUD DEL CONFINE IN FUNZIONE DELLA DIREZIONE DEL VENTO NEI LIMITI DEI 500 mt. Previsti dagli areali di posa. Per ragione di sicurezza aeronautiche da piu' di 40 anni.

CONSENSO AREE DEMANIALI : Nota 12ott2021

Assessorat des Finances, de l'Innovation,
des Ouvrages publics et du Territoire
Assessorato Finanze, Innovazione,
Opere pubbliche e Territorio

A3"Rifugio Lo Riodé" Piccola novità inserita in un'area sostanzialmente già compresa nel tracciato colle del Breuil, si crede possa essere una gita a prezzo modico da proporsi in casi di maltempo o a fini propedeutici, l'areale di posa consiste nell'area limitrofa al rifugio. Il recupero risulta connesso ai recuperi del sistema piste in particolare R2 o consente il rientro in paese direttamente sci ai piedi. Non potrà essere attivo a rifugio aperto come disposto da conferenza di servizio 21 ottobre 2018 e svolgerà funzione in sostituzione dell'areale A2 Colle del Breuil sino alla verifica territoriale e della proprietà, ora non definita.



CONSENSO ARREE PRIVATE Maquignaz J.A. : prot. 15dic2021

signor :Maquignaz Jean Antoine


A4" Ghiacciaio Cherillon " Altra novità ripensata in un area sostanzialmente già inserita sul tracciato colle del Breuil storico, per la parte finale , risulta pero' iniziare in un area piu' tecnica ed in quota per sciatori piu' esperti che vogliono apprezzare il contesto paesaggistico molto imponente e selvaggio ,tale area di deposito non é interessata da grandi attività sci alpinistiche e risulta inserito in un contesto unico di discesa areale cherillon -Montanel . Il recupero risulta connesso ai recuperi del sistema piste in particolare R2 o consente il rientro in paese direttamente sci ai piedi .



CONSENSO AREE DEMANIALI : Nota 12ott2021

Assessorat des Finances, de l'Innovation,
des Ouvrages publics et du Territoire
Assessorato Finanze, Innovazione,
Opere pubbliche e Territorio

A5"Ghiacciaio Montabel " Altra novità ripensata in un area sostanzialmente già inserita sul tracciato colle del Breuil storico, per la parte finale , risulta pero' iniziare in un area piu' tecnica ed in quota per sciatori piu' esperti che vogliono apprezzare il contesto paesaggistico molto imponente e selvaggio ,tale area di deposito non é interessato da grandi attività sci alpinistiche e risulta inserito in un contesto unico di discesa areale Cherillon -Montanel . Il recupero risulta connesso ai recuperi del sistema piste in particolare R2 o consente il rientro in paese direttamente sci ai piedi .



CONSENSO AREE DEMANIALI : Nota 12ott2021

Assessorat des Finances, de l'Innovation,
des Ouvrages publics et du Territoire
Assessorato Finanze, Innovazione,
Opere pubbliche e Territorio

A6"Chateau des Dames " Areale classico di fatto molto frequentato da attività eliski vista la sua particolarità di potersi svolgere in ottime condizioni d'innevamento sia ad inizio stagione che a stagione finale inoltrata, si svolge in un area sostanzialmente già molto conosciuta e al di fuori di tutte le tradizionali gite sci alpinistiche il recupero avviene o in località Perreres. on località Baia delle Foche in funzione delle condizioni della meteo o necessità di ristoro dei frequentatori nelle attività turistiche presenti nell'area Perreres R3-R4.



CONSENSO ARREE PRIVATE CMF Mandes : prot. 15dic2021

signor :PESSION Pierino



A9"Becca Trècare" Areale classico di fatto abbastanza frequentato da attività eliski sulla passata unica denominazione "Tournalin-Roisette" la sua particolarità é di potersi svolgere in ottime condizioni d'innevamento soprattutto nel momento centrale della stagione , si svolge in un area sostanzialmente già molto conosciuta e nei pressi dei classici itinerari sci alpinistici limitrofi che interessano la conca di Cheneil, la particolarità della nuova cartografia esclude dall'attività eliski , tutta l'area frequentata principalmente dagli sci alpinisti in direzione Chamois e col de la Clavalité e i il recupero- ristoro avviene non piu' nel centro abitato di cheneil ma in una zona esterna R6 a 100 metri della conca in un area comunale o connesso al sistema piste o recupero R7.

CONSENSO ARREE PRIVATE CONSORTERIA CHENEIL : prot. 15dic2021

signor :PESSION ARMANDO

A11"Tournalin" Areale classico di fatto abbastanza frequentato da attività eliski sulla passata unica denominazione "Tournalin-Roisette" la sua particolarità é di potersi svolgere in ottime condizioni d'innevamento soprattutto nel momento centrale della stagione , si svolge in un area sostanzialmente già molto conosciuta e nei pressi dei classici itinerari sci alpinistici limitrofi che interessano la conca di Cheneil, la particolarità della nuova cartografia esclude dall'attività eliski , tutta l'area frequentata principalmente dagli sci alpinisti in direzione Chamois e col de la Clavalité e i il recupero- ristoro avviene non piu' nel centro abitato di cheneil ma in una zona esterna R6 a 100 metri della conca in un area comunale o connesso al sistema piste o recupero R7 .



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)



CONSENSO ARREE PRIVATE CONSORTERIA CHENEIL : prot. 15dic2021

signor :PESSION ARMANDO

A12"Roisette" Areale classico di fatto abbastanza frequentato da attività eliski sulla passata unica denominazione "Tournalin-Roisette" la sua particolarità é di potersi svolgere in ottime condizioni d'innevamento soprattutto nel momento centrale della stagione , si svolge in un area sostanzialmente già molto conosciuta e nei pressi dei classici itinerari sci alpinistici limitrofi che interessano la conca di Cheneil, la particolarità della nuova cartografia esclude dall'attività eliski , tutta l'area frequentata principalmente dagli sci alpinisti in direzione Chamois e col de la Clavalité e i il recupero- ristoro avviene non piu' nel centro abitato di cheneil ma in una zona esterna R6 a 100 metri della conca in un area comunale o connesso al sistema piste o recupero R7 .



CONSENSO ARREE PRIVATE CONSORTERIA CHENEIL : prot. 15dic2021

signor :PESSION ARMANDO

8. ITINERARI DI DISCESA:

Nel presente paragrafo in premessa viene indicata la definizione di " Itinerari di discesa" ai sensi della nuova disciplina : *"Gli itinerari di discesa sono scelti liberamente dagli accompagnatori all'interno dei comprensori, a meno di limitazioni indicate dalla guida coordinatore dell'eliski e tenendo conto delle limitazioni nelle zone di salvaguardia, definite dalla forestale competente sul territorio in cui è prevista la discesa ed individuate nella cartografia approvata, ovvero, sempre nell'ambito della salvaguardia della fauna, comunicate al gestore nel corso della erogazione del servizio, per situazioni particolari e temporanee che dovessero sopraggiungere."* Pertanto sono ammesse per le attività le

25

Comune di Valtournenche Piazza della Chiesa n. 1 P.I. 00415160076 C.F. 81002630077
telefono: +39 0166946811 info@comune.valtournenche.ao.it



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

discese in libertà giustamente accompagnate da personale professionista qualificato e con capacità e conoscenza dei luoghi a partire dai punti di deposito eliski individuate in tutte quelle aree non interessate da limitazioni di alcun tipo , ed indicate in cartografia dall'assenza di retini .

9. AREALI DI RECUPERO:

Nel presente paragrafo in premessa viene indicata la definizione di " Areali di recupero" ai sensi della nuova disciplina : *"Si definisce areale di recupero in quota quell'area, con denominazione univoca e di una certa ampiezza, che contiene le elisuperfici occasionali per il recupero degli sciatori e ripartenza verso gli areali di posa in quota o verso l'elisuperficie di base. In caso di necessità di un atterraggio per emergenza non di carattere sanitario (ad esempio:rottura di uno sci, incapacità di scendere del cliente, rischio valanga, condizioni critiche del manto nevoso...) non vi sono limitazioni sui punti di recupero ed è ammesso anche un recupero al di fuori delle aree autorizzate, previa valutazione del Comandante dell'elicottero sull'idoneità del sito.*

In funzione delle condizioni di vento, neve al suolo, visibilità, pericolo di valanga, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza, il pilota e l'accompagnatore scelgono quale elisuperficie occasionale utilizzare, al termine della discesa, all'interno degli areali di recupero e nel rispetto dei vincoli e limiti della normativa aeronautica vigente."

Nello specifico si sono fatte molte considerazioni su tali aree , perché ricoprono un'importanza fondamentale anche a scopo turistico e di connessione con il sistema sciistico , che al di là di quel che si voglia pensare é molto vicino ed integrato con l'attività di eliski in quanto garantisce la possibilità di rientro allo sci , di accedere ad un ristoro di poter usufruire di una toilette , in quanto spesso le gite eliski durano anche solo alcune ore rispetto alla piena giornata che uno sciatore ha a disposizione .

Pertanto l'indirizzo per altro storicamente noto e spesso oggetto di mal interpretazione é stato quello di individuare degli areali (appositamente limitati ad una circonferenza di alcune centinaia di metri) non distanti da punti di ristoro o punti di connessione con il sistema piste , per alcuni ragioni fondamentali : Tali aree consentono la sosta e spesso sono soste lunghe, in condizioni di serenità e rifugio , creano un indotto non indifferente .

In altro le aree normalmente sono esercite e battute dai gestori sono situate in contesti eliski friendly se ne sono pensate alcune progressive in quanto in funzione dello scioglimento della neve consentono il recupero progressivo in quota..

Si passa ora nella specifica descrizione degli areali che per scelta sono stati limitati per evitare interferenze su aree troppo ampie , in ogni caso il numero di recupero é superiore alle passate cartografie Allegato A , ma anche in questo caso si spera di distribuire i flussi su punti predeterminati e non sovraccaricare i punti di recupero come avveniva sino ad ora.

Si specifica che motivi turistici e ambientali il recupero di Cheneil é stato spostato dal Pianoro ad un'area libera poco distante fuori dal campo di rumorosità e visivo del tipico villaggio di Cheneil. tale scelta é stata condivisa sia dalla consorzeria del villaggio che dalla stazione forestale , Il punto individuato risulta il piazzale terminale della nuova strada per



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

Cheneil di proprietà Comunale. inoltre il recupero R6 verrà messo in competizione con il recupero R6 in maniera da ridurre i movimenti su Cheneil area sensibile e d'interesse turistico per il comune di Valtournenche tale scelta potrà ridurre nel periodo di buon innevamento anche del 50 % .

Gli areali di recupero avvicinandosi di fatto ai centri abitati sono stati previsti a ridosso di attività industriali elettriche impianti a fune , cave ,parcheggi, in quanto decisamente piu' compatibili con le classi annui e stagionali in termini acustici ,in quanto tali infrastrutture dispongono di parametri piu' compatibili con le norme vigenti o le autorizzazioni stagionali previste (vedi strutture impianti a fune o piste)

Adempimenti del pilota o dell'esercente

L'utilizzo di avio-idro-elisuperfici occasionali avviene sotto l'esclusiva responsabilità del pilota che è tenuto a verificare che siano soddisfatti i requisiti di idoneità delle stesse.

Nel caso di avio-idro-elisuperfici, e per analogia nel caso di idro-elisuperfici, l'esercente di lavoro aereo che le utilizza effettua le verifiche di idoneità di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto.

Prima di effettuare un volo su un'avio-idro-elisuperficie occasionale il pilota è tenuto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 9 del Decreto (vedi Allegato 2) alla Direzione Aeroportuale ed all'Autorità di pubblica sicurezza, competenti per territorio, nonché alla Capitaneria di Porto o altra autorità competente nel caso di idrosuperfici; nel caso di avio-idro-elisuperfici occasionali all'interno di CTR o ATZ la comunicazione dovrà essere anche trasmessa all'Ente ATS territorialmente competente per la relativa autorizzazione. Fanno eccezione i voli effettuati per trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza

Anche in questo caso l'areale dovrà essere identificato con una pallina, con indicato il logo del comune e la sigla del punto prima di essere reso operativo a cura del sistema gestore-coordinatore.

Inoltre sia per gli areali di posa che gli altri interessati all'attività eliski dovrà essere individuato un gestore in applicazione della circolare ENAC-DG-11/02/2020-0016058-


R1 "Chalet Etoile" Aree circoscritte ad alcune centinaia di metri di circonferenza su terreno di proprietà privata del ristoro nelle immediate vicinanze dello stesso , tale recupero risulta molto apprezzato come punto di recupero per le classiche escursioni nella conca del Breuil A1-A2-A3 risulta un punto ottimale di connessione con il sistema sciistico e la proprietà ha manifestato la sua disponibilità e la specifica richiesta all'utilizzo a tale scopo dell'area che in ogni caso potrà essere sospesa tramite comunicazione scritta all'amministrazione comunale in qualunque istante che lo ritenga opportuno o suo interesse facendone decadere gli effetti al concessionario in maniera immediata .

L'areale di recupero in questo caso coincide con la piazzola del soccorso cervino spa (piano della pista 4) e è opportunamente battuta e dotata di manica a vento nonché cordino di protezione all'accesso di terze persone. Ogni atterraggio in tale areale dovrà essere preventivamente accordato con il direttore di pista che potrà in ogni momento sospendere l'attività **Si precisa che ogni onere e responsabilità di tale attività eliski non risulterà a carico della società CERVINO spa che funge solo da ente di controllo in caso di operazioni non conformi alla disciplina**




VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

CONSENSO ARREE PRIVATE FAM. Frassy : prot.dic2019e cervino spa coconf. servizi del LUg 2019



L'AREA RISLUTA ESCLUSA DAL CATASTO PISTE



1 di 1

06/05/2019, 17:10

L'AREA INVERNO 2019



R2a "Paravalanche " Areale circoscritto ad alcune centinaia di metri di circonferenza su terreni di proprietà privata, tale recupero risulta molto apprezzato come punto di recupero per le classiche escursioni nella conca del Breuil A1-A2-A3-A4-A5 ; *la proprietà ha manifestato la sua disponibilità all'utilizzo a tale scopo dell'area che in ogni caso potrà essere sospesa tramite comunicazione scritta all'amministrazione comunale in qualunque istante che lo ritenga opportuno o suo interesse facendone decadere gli effetti al concessionario in maniera immediata .*




L'AREA RISLUTA ESCLUSA DAL CATASTO PISTE

CONSENSO ARREE PRIVATE Maquignaz J.A. : prot. 15dic2021

signor :Maquignaz Jean Antoine

R2b"Paravalanche " Areale circoscritto ad alcune centinaia di metri di circonferenza su terreni di proprietà , tale recupero risulta molto apprezzato come punto di recupero per le classiche escursioni nella conca del Breuil A1-A2-A3-A4-A5 ; la proprietà ha manifestato la sua disponibilità all'utilizzo a tale scopo. *la proprietà ha manifestato la sua disponibilità all'utilizzo a tale scopo dell'area che in ogni caso potrà essere sospesa tramite comunicazione scritta all'amministrazione comunale in qualunque istante che lo ritenga opportuno o suo interesse facendone decadere gli effetti al concessionario in maniera immediata .*



L'AREA RISULTA ESCLUSA DAL CATASTO PISTE

CONSENSO ARREE PRIVATE Maquignaz J.A. : prot. 15dic2021

signor :Pmaquignaz Jean Antoine

R3 "baia delle foche " Aree circoscritte ad alcune centinaia di metri di circonferenza su terreni di proprietà privata , tale recupero risulta molto apprezzato e uno degli storici punti di recupero per le classiche escursioni nella conca del Breuil A6; *la proprietà ha manifestato la sua disponibilità all'utilizzo a tale scopo dell'area che in ogni caso potrà essere sospesa tramite comunicazione scritta all'amministrazione comunale in qualunque istante che lo ritenga opportuno o suo interesse facendone decadere gli effetti al concessionario in maniera immediata .*




L'AREA RISLUTA ESCLUSA DAL CATASTO PISTE

CONSENSO ARREE PRIVATE NEYROZ Elena : prot. 15dic2021

signora :neyroz elena

R4"La Luge-" Areale circoscritto ad alcune centinaia di metri di circonferenza su terreni di proprietà del ristoro nelle immediate vicinanze , tale recupero risulta molto apprezzato e uno degli storici punti di recupero per le classiche escursioni nella conca del Breuil A6 consente ristoro attesa e si trova nei pressi della strada regionale in località Pèrreres ; *la proprietà ha manifestato la sua disponibilità all'utilizzo a tale scopo dell'area che in ogni caso potrà essere sospesa tramite comunicazione scritta all'amministrazione comunale in qualunque istante che lo ritenga opportuno o suo interesse facendone decadere gli effetti al concessionario in maniera immediata .*



L'AREA RISLUTA ESCLUSA DAL CATASTO PISTE

CONSENSO ARREE CMF des mandes : prot. 15dic2021

signora :Perron Paolo

R6"Cheneil -" Areale circoscritto ad alcune centinaia di metri di circonferenza su terreni di proprietà COMUNALE , tale recupero risulta una novità per Cheneil , in quanto viene

VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

spostato quello consueto nei pressi del centro abitato, garantisce il recupero degli storici itinerari nella conca di cheneil A9-A10-A11 verrà monitorata e messa in competizione con il recupero A7 in maniera da ridurre i movimenti sul villaggio di cheneil per altro già messo in fascia di protezione



L'AREA RISULTA ESCLUSA DAL CATASTO PISTE

AREA COMUNALE :

nessuna autorizzazione di competenza


R7" Laviel-" Areale circoscritto ad alcune centinaia di metri di circonferenza su terreni di proprietà privata , tale recupero risulta una riattivazione di un vecchio punto di recupero




VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

Champlève ed oggi riattualizzato vista la presenza di un nuovo ristoro e alla chiusura nel periodo di quello invernale di Cheneil , è stato riattivato a gran richiesta vista la presenza di un ristoro e per la sua connessione con il sistema sciistico e consente il recupero di molteplici areali di posa A1-A9-A10-A11 inoltre tale area é già normalmente utilizzata e tenuta in efficienza come punto di soccorso e lavoro aereo da parte della società degli impianti a fune. *la proprietà ha manifestato la sua richiesta e disponibilità all'utilizzo a tale scopo dell'area che in ogni caso potrà essere sospesa tramite comunicazione scritta all'amministrazione comunale in qualunque istante che lo ritenga opportuno o suo interesse facendone decadere gli effetti al concessionario in maniera immediata .*

*L'areale di recupero in questo caso coincide con la piazzola del soccorso cervino spa (piano della pista 1) ed é opportunamente battuta e dotata di manica a vento nonche' cordino di protezione all'accesso di terze persone. Ogni atterraggio in tale areale dovrà essere preventivamente accordato con il direttore di pista che potrà in ogni momento sospenderne l'attività **Si precisa che ogni onere e responsabilità di tale attività eliski non risulterà a carico della società CERVINO spa che funge solo da ente di controllo in caso di operazioni non conformi alla disciplina***



L'AREA RISLUTA ESCLUSA DAL CATASTO PISTE



L'AREA INVERNO 2018



AREA PRIVATA Fam. Vuillermoz : prot. 15dic2021

vuillermoz Siro



10. AREE DI SORVOLO :

Nel presente paragrafo in premessa viene indicata la definizione delle "Aree di sorvolo" ai sensi della nuova disciplina : " Sono quelle aree nelle quali si sviluppano gli itinerari di volo tra l'elisuperficie base di partenza, gli areali di recupero e gli areali di posa in quota, in andata e ritorno. Esse sono contenute nella cartografia georeferenziata facente parte della documentazione di istruttoria. Per le aree di sorvolo riportate in cartografia, ai sensi dell'art.1 comma 2 della l.r. 15/1988, non vige il divieto sui limiti di sorvolo; in ogni caso, al fine della protezione della fauna e del rispetto dei fruitori della montagna, sono richieste procedure atte a limitare l'impatto acustico durante i voli. Sono possibili scostamenti dalle aree individuate in cartografia, per ragioni legate alla sicurezza del volo.

Nello specifico escluso quando già ampiamente descritto nella cartografia e nelle varie aree di limitazioni é ammesso il sorvolo in tutte le aree non comprese nelle aree C e A sono state indicate delle vie che dovranno essere utilizzate come tracciati di riferimento per lo spostamento dagli areali di posa e recupero nonché per le attività di trasferimento da e per il comprensorio Comunale dell'elicottero concessionario dell'attività .Sono esclusi al momento da tali direttive gli elicotteri che si occupano di attività di LA sul territorio Comunale purché abbiano provveduto alle segnalazioni necessarie agli enti preposti in tali casi in deroga dalla legge 15/1988 e tutti gli elicotteri che si occupano di soccorso nonché i sorvoli in alta quota di elicotteri in corso di spostamento.

Il non rispetto delle vie privilegiate e delle aree di limitazione in ogni caso potrà comportare la sospensione dell'attività di eliski da parte del Comune su segnalazione dagli enti di polizia e controllo o dal direttore di pista dell'area di competenza .

L'area di sorvolo al di sopra della pista del ventina RISULTA LIMITATA A 10 MOVIMENTI GIORNALIERI

Come sarà possibile derogare dalle rotte prestabilite a quote superiori ai 3000 mt. in quanto le stesse sarebbero di difficile lettura sul territorio , e in contrasto con le norme aere che consentono il sorvolo al di sopra detti limiti

In ogni caso la condotta del volo dovrà essere rispettosa del contesto turistico e non prevedere evoluzioni acrobatiche o eccessivamente rumorose .

11. AREE DI SALVAGUARDIA DELLA FAUNA :

Nel presente paragrafo in premessa viene indicata la definizione delle "Aree di salvaguardia della fauna " *ai sensi della nuova disciplina : Le aree di salvaguardia della fauna, nelle quali è limitato o precluso il passaggio con gli sci, la posa, il recupero degli sciatori o il sorvolo, sono individuate, nell'ambito della Conferenza dei servizi, dai competenti uffici del Corpo forestale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della l.r. 15/1988.*

La limitazione può eventualmente essere richiesta anche solo in specifici periodi, permettendo la pratica in altri, in funzione degli spostamenti degli animali durante il periodo di effettuazione dell'eliski. In tal caso la stazione forestale competente comunica l'introduzione o la cessazione delle limitazioni direttamente al gestore del servizio di eliski. Eventuali altre limitazioni locali alle aree di volo o di discesa possono essere inserite nell'atto approvativo della cartografia, sulla base delle indicazioni della stazione forestale competente per territorio, ai fini della tutela e protezione faunistica e ambientale locale, ovvero comunicate al gestore, sempre nell'ambito della salvaguardia della fauna, da parte della stazione forestale competente per territorio, nel corso della erogazione del servizio, per situazioni particolari e temporanee che dovessero sopraggiungere.

Dette aree sono la spina dorsale della cartografia e rappresenta il maggior apporto possibile che l'amministrazione Comunale vuole dare al rispetto della fauna selvatica presente sul territorio Comunale tutti gli indirizzi sono stati dati sentito preventivamente i rappresentanti della stazione forestale locale .

nello specifico le zone di protezione dove sono vietate tutte le attività eliski dal sorvolo allo sci fuori pista da esso generato tramite sbarchi aerei risultano essere le seguenti.

P1 "Furggen" Areale molto esteso in altitudine a confine con la Svizzera a nord che segue tutto la cresta denominata del Furggen a seguito di specifica richiesta delle guide alpine Al sindaco di Valtournenche, tale areale è stato identificato dall'amministrazione Comunale ad unanimità **come di protezione ambientale e turistico visto la presenza della via ferrata ..** In tale area di protezione ogni attività e sorvolo è vietato al di sotto dei margini di legge aeronautici

P2 "Valloni Vofréde-Mabertze" Areale molto esteso di alta montagna situata ai piedi delle Grandes Murailles a Confine con la Valpelline; risulta essere un'area molto interessante dal punto di vista naturalistico segnalata dalla locale stazione forestale ; si voleva preservarne l'interesse e limitarne l'azione. Si crede che sia necessario evitare l'attività di eliski in ogni sua forma.

P3 "Finestra di Cignana" Areale molto esteso di media montagna situata ai piedi del monte Pancheron, risulta essere un'area molto interessante dal punto di vista naturalistico segnalata dalla stazione forestale; si voleva preservarne l'interesse e limitarne l'azione. Si crede che sia necessario evitare l'attività di eliski



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

P4 "Ersa" Areale molto esteso di media montagna a confine con il Comune di Torgnon , risulta essere un'area molto interessante dal punto di vista naturalistico segnalata dalla stazione forestale; si voleva preservarne l'interesse e limitarne l'azione. Si crede che sia necessario evitare l'attività di eliski

P5 "Fontana fredda" Areale non molto esteso di media montagna a confine con il Comune di Chamois, risulta essere un'area molto interessante dal punto di vista naturalistico segnalata dalla stazione forestale; si voleva preservarne l'interesse e limitarne l'azione. Si crede che sia necessario evitare l'attività di eliski

P6 "Motta" Areale molto esteso di media montagna situata al centro del territorio comunale e circoscritta dagli insediamenti sciistici e funiviari, risulta essere un area molto interessante dal punto di vista naturalistico segnalata dalla stazione forestale; si voleva preservarne l'interesse e limitarne l'azione. Si crede che sia necessario evitare l'attività di eliski

SIC/ZPS 8645 "Areali glaciali monterosa" Sulla base delle osservazioni trattate in conferenza di servizi in data 21 nov 2018 che rimandava il Comune di Valtournenche a degli approfondimenti ed ad uno studio complessivo di compatibilità ambientale su tutta l'area e dopo l'incontro tenutosi presso il dipartimento competente ,**l'amministrazione comunale di Valtournenche ad unanimità ha deciso di escludere tale area dalle attività eliski compreso il sorvolo sotto le quote previste dalla legge anche se oggi in parte tali attività risultano esistenti e quindi tale sorvolo sarebbe potuto rimanere inalterato** . Tale decisione eviterà approfondimenti tecnici e consulenze troppo complesse e costose e valutato che tali sorvoli risultano del tutto marginali per l'attività in essere si ritiene che la salvaguardia di quest'area possa essere una misura compensativa in termini ambientali da poter valorizzare per il mantenimento dell'attività in altre aree meno sensibili nella logica della nuova disciplina che si va ad approvare .

12. AREE DI SALVAGUARDIA TURISTICHE :

Nel presente paragrafo in premessa viene indicata la definizione delle "Aree di salvaguardia della Turistiche: *nello specifico la disciplina non le descrive specificatamente ma sono sostanzialmente quelle zone dove per interessi turistici e locali non vengano svolte attività aeree connesse alla concessione eliski sia di sorvolo che di atterraggio , sono comprese in queste aree i centri abitati principali e le aree specificatamente dedicate ad altre attività turistiche invernali in contrasto con l'eliski.*

Nello specifico si provvede a elencarle :



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

C1 "Centro abitato Breuil-Cervinia" Areale modestamente esteso che comprende il centro abitato, in tale area è vietata qualunque attività eliski o sorvolo nelle zone di protezione al di sotto dei **2550 mt.**

C2 "Centro abitato Valtournenche" Areale modestamente esteso che comprende il centro abitato in tale area è vietata qualunque attività eliski o sorvolo nelle zone di protezione al di sotto dei **2075 mt.**

C3 "Centro abitato Maen" Areale modestamente esteso che comprende il centro abitato in tale area è vietata qualunque attività eliski o sorvolo nelle zone di protezione al di sotto dei **1800 mt.**

C4 "Centro abitato Cheneil" Areale modestamente esteso che comprende il centro abitato e il vallone verso Chamois adibito ad attività invernali alternative in tale area è vietata qualunque attività eliski o sorvolo nelle zone di protezione al di sotto dei **2700 mt.**

14. ATTIVITA' CONDIVISE CON IL COMPENSORIO SCIISTICO :

Nel presente paragrafo in premessa viene indicata la definizione delle "*Attività condivise nel contesto della gestione del comprensorio sciistico*"

tale piccolo paragrafo è dedicata semplicemente alla definizione di un ottimale rapporto d'integrazione delle due attività. Come si potrà evincere in diversi punti della presente relazione spesso le due attività sono connesse e sfruttano anche punti areali di utilizzo comuni questo non risulta un problema anzi comporta anche diversi vantaggi per esempio nell'intrattenimento di aree idonee per l'atterraggio degli elicotteri o collaborazioni della gestione delle stesse piste , ma è evidente che ogni attività di soccorso o di esercizio funiviario sia prioritarie rispetto alle attività di eliski .

Sono gradite a discrezione del responsabile delle piste la delimitazione delle aree di atterraggio degli elicotteri limitrofe alle piste (Plateau Rosà) insegna che basta un cordino a rendere tutto piu' sicuro e funzionale.

Tutte le attività che si svolgono nei punti di recupero e connessione con il comprensorio turistico R1-R7 dovranno essere comunicate via radio prima del loro inizio al responsabile di pista areale (Valtournenche-Cervinia) specificando chiaramente numero rotazioni , orari in modo che lo stesso possa valutare eventuali altre operazioni in corso aeree quali soccorsi, attività di disgaggio o lavoro aereo.

Tale cartografia inoltre dovrà essere inviata e comunicata per opportuna conoscenza anche al soccorso alpino valdostano e d'oltralpe che capita intervenga su territorio nazionale come



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

da convenzione per soccorsi di pazienti svizzeri in territorio italiano. e agli enti di controllo di volo in maniera da aumentare la sicurezza e la definizione delle rotte per gli aereomobili diretti sul territorio Comunale di Valtournenche.

In ogni caso gli areali di recupero dovranno essere esclusi dalle aree ora individuate e classificate come piste presso l'apposito catasto regionale e non comporteranno oneri e responsabilità al gestore delle funivie in quanto soggette al giudizio in termini di sicurezza responsabilità ed operatività normativa del comandante dell'aereomobile ai sensi delle norme ENAC ATP 36 e del DM 1 febbraio 2006 ; ad eccezione di quelle piazzole tenute in esercizio per scopi di soccorso dove l'utilizzo per attività diverse dal soccorso saranno sempre dell'operatore aereo e alla specifica disciplina che dovrà valutare ad ogni rotazione la sicurezza del contesto locale e generale

15. VALUTAZIONI AMBIENTALI ACUSTICHE:

Nel presente paragrafo si sono fatte alcune considerazioni in tema di valutazioni acustiche dell'attività in attesa di un armonizzazione normativa tra la legge regionale n°15 del 4 mar 1988 e la legge e della legge n°20 del 30/06/2009 in quanto l'attività eliski di fatto trattasi di attività in deroga alla norma del volo alpino e quindi equiparabile alle deroghe di fatto previste dalle classificazioni acustiche per le attività di LA (lavoro Aereo) e soccorso in quanto i livelli di rumorosità di un elicottero rimangono anche con l'utilizzo di elicotteri con nuove tecnologie silenziose pari in attività di sorvolo limitato (Overflight Noise Level) pari a 84,6 (dBA.SEL)(fonte ENAC) che sarebbero limitanti anche in aree di classificazione V dal piano di classificazione acustico Comunale approvato con DGC. 7 del 9marzo 2009 piu' permissive ad attività rumorose previste.

Pertanto le considerazioni da fare in questo campo applicativo e le mitigazioni intraprese dall'applicazione della nuova disciplina sono sostanzialmente di mitigazione generale dell'impatto dell'attività andandone per la prima volta ad introdurre delle limitazioni di sorvolo totale di alcune aree, a fini ambientali nonché turistici determinando anche margini e condotte di operatività decisamente piu' restrittivi che come avviene per le attività LA creano di fatto un deroga (controllata) all'applicazione delle normative acustiche mirate a questo tipo di attività specifica.

Questo per dire che in primo luogo le aree di base ,quelle piu' vicine ai centri abitati ,ed interessate ad attività piu' continuative e costanti sono state previste in aree V -IV in maniera da non creare situazioni troppo gravose per il rispetto delle norme generali , poi per quanto riguarda gli areali occasionali di recupero si é cercato di avvicinarli il piu' possibile ad aree interessate da classi di rumorosità minime paria a III legate all'esercizio stagionale degli impianti a fune dove in qualche modo é prevista un attività di un certo tipo per via



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

dell'esercizio d'impianti d'innevamento ,transito dimezzi battipista , funzionamento d'impianti funiviari , centrali idroelettriche ,strade principali e cosi via limitando al massimo le aree libere in montagna spesso caratterizzate da classi inferiori II -I.

Infine per gli areali di posa in quota dove ci si trova di fronte a classi O e remote per la stessa poca interferenza sia con l'antropizzazione che con la fauna in quanto pressoché nulle si ritiene che la deroga stagionale in vigore da dicembre-maggio di ogni stagionalità possa mitigarne gli effetti a solo poche aree specifiche e non interessate da eccessivi movimenti.

In merito vi é anche da tenere conto che l'aumento e il dettaglio degli areali di posa cosi come previsto dalla nuova cartografia ne distribuisce anche gli effetti in maniera piu' equilibrata e puntuale rispetto ad un tempo e anche gli orari sono fissi e determinati quindi é difficile che si creino circostanze particolarmente gravose su di tali aree specifiche .

E pertanto l'amministrazione Comunale di Valtournenche come richiesto in conferenza di servizi ha provveduto a dare incarico a specifico tecnico incaricato per redigere apposito studio d'impatto acustico per gli areali di BASE B1-B2-B3 che risulta essere parte integrante del seguente regolamento. che entrerà in vigore entro al stagione 2019/2020 eliski

Con aggiornamento e adozione in data 16dic2021 il comune di Valtournenche ha previsto ed adottato nuova cartografia acustica che entrerà in vigore a partire dal 30 giorno dopo la sua pubblicazione , con annesso studio integrativo d'impatto per la vicinanza all'area SIC natura2000 ambienti glaciali del Monterosa.

16. CONTROLLO E VIGILANZA:

Tutte le attività di vigilanza e controllo sono demandate alle forze dell'ordine competenti che in particolare nel Comune di Valtournenche nella stagione invernale sono :

Polizia dello stato che svolge servizio piste, **Carabinieri** che svolgono servizio piste,e presidio del territorio, **Guardia di Finanza** che svolgono servizio di soccorso alpino e presidiano il territorio al Breuil , **Guardia Forestale** che svolge servizio di controllo e presidio del territorio, con stazione locale ad Antey St-André , **Polizia locale** del comune di Valtournenche ed infine ,**Pisteur securistes** o **direttori di pista Cervino spa (solo per controllo e sicurezza vedi verbale conf. servizi lug. 2019) .**

Società guide del Cervino in caso di comprovate criticità riferita all'attività professionale o a danni d'immagine o pericolosità in alcune aree o attività potranno in qualunque momento segnalare a spettabile amministrazione eventuali criticità o prescrizione nell'esercizio della professione .. e dell'attività eliski subordinando ogni decisione a titolo collettivo e associazionistico locale ogni decisione dell'eventuale



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

guida referente dell'attività indicato dal concessionario pro-tempore , in particolare sui requisiti tecnico professionali necessari per gli accompagnatori qualificati in funzione degli itinerari.

Tutte le maestranze sopra riportate hanno competenza in materia e potranno avviare procedimenti d'infrazione autonomi o segnalazioni in deformità della presente disciplina al sindaco del Comune di Valtournenche, inoltre le stesse maestranze verranno debitamente informate all'avvio delle attività ogni anno (20 dicembre di ogni anno) degli aggiornamenti stagionali o normativi .

Nello specifico il Sindaco potrà comunicare al coordinatore e all'operatore aereo la sospensione dell'attività, **senza possibilità di interruzione del pagamento del canone**, in caso di infrazioni manifeste ,in quanto le nuove discipline introdotte sono da intendersi a tutti gli effetti come modalità attuative della legge 15/1988 che disciplina il volo in montagna nel territorio valdostano.

Si ricorda che l'attività di eliski é un attività in deroga al divieto assoluto di attività aeree di trasporto pubblico persone sopra i 1500 mt. s.l.m. e che quindi é soggetta a particolare attenzione e verifica .

A tal proposito per un ottimale individuazione dell'attività in deroga convenzionata l'elicottero principale e sostitutivo dovranno essere riconoscibili e riportare durante le attività sul territorio **il logo del Comune di Valtournenche** ,presente su entrambi i lati e sul ventre del veivolo in maniera che siano facilmente individuabili nelle attività di controllo e vigilanza ,distinguendosi da altri aereomobili impegnati in altre attività previsti dalla norma , in particolare LA (lavoro aereo) HEMS (attività di soccorso).

L'eventuale mancanza dei loghi distintivi comporta la sospensione dell'attività sino ad ulteriore verifica della conformità visiva dell'aereomobile ,compito demandato alla stazione di polizia locale.

Sempre la Polizia locale in collaborazione con i corpi sopra riportati alla fine di ogni stagione dovrà redigere un apposita relazione che certifichi l'andamento dell'attività svolta ed il rispetto della presente disciplina riportando eventuali segnalazioni della cittadinanza , o problematiche riscontrate da eventuali escursionisti, turisti ,alpinisti in maniera da prevedere eventuali limitazioni sulle rotte o i punti di attività ad esclusione degli areali di base che dovranno essere gestiti dal concessionario nel rispetto della normativa vigente e appositamente dedicate alle attività aeree.

L'operatore nella sua gestione dovrà configurare le elisuperfici di base come gestite od occasionali in funzione del superamento previsto dei 100 movimenti annui , predisponendo tutto quanto necessario per svolgere le attività in sicurezza , in conformità delle normative vigente (ATP36 5.1) (DM 1feb2006 Art.8-12) , scaricando di ogni responsabilità il Comune di Valtournenche, in quanto solo cessionario dell'area e non avendo competenze aeronautiche specifiche. In merito il gestore dovrà adottare quanto stabilito dal REGOLAMENTO COMUNALE ELISKI per le attività aeere esterne quali voli VIP.

Si specifica che i referenti dell'attività soggetti a sanzioni e provvedimenti potranno essere solo persone singole munite di apposito incarico individuale o dal vincitore di gara per



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

concessione eliski o la guida alpina delegata in qualità di referente , sono escluse quindi società , cooperative od organizzazioni diverse da quelle previste dalla legge regionale 15/1988 in qualità di responsabili.

PARTE III

17. MODIFICHE A SEGUITO DI CONFERENZA DI SERVIZI:

Nella presente sezione si riporta il verbale (ALL.B) della conferenza di servizi tenutasi in data 21 novembre 2018 che risulta parte integrante della presente relazione e tabella di verifica sul rispetto di quanto richiesto nell'integrazione finale da parte della presente relazione finale aggiornata V2 datata febbraio 2019.

Si riportano i punti fondamentali richiesti:

1. Circa le aree eliski contenute nel sito “Natura 2000” “Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa” (cod. IT1204220) è necessario che sia presentata documentazione integrativa relativa alla relazione di incidenza di cui alla Direttiva Habitat, contenente tutte le informazioni indicate in premessa necessarie a valutare i possibili impatti sul sito in questione.

2. Non essendo previsto proceduralmente che le mappe eliski comportino “variante urbanistica”, si richiede che la modificazione delle mappe P3 derivante dall’inserimento dei confini del comprensorio e delle elisuperfici di base, sia essere ratificata in consiglio comunale, una volta avvenuta l’approvazione da parte della regione.

3. Si richiede la relazione di previsione di impatto acustico di cui alla dgr 2083/2012. Tale documento è ritenuto strategico per l’approvazione delle mappe.

4. Si richiede di voler ripresentare le mappe con le modificazioni indicate nel presente verbale.

TABELLA RIASSUNTIVA:

COMPLETEZZA FORMALE :	La pratica depositata dal Comune di Valtournenche risultava essere completa di tutti gli allegati richiesti in data 21 nov 2018
OSSERVAZIONI Dipartimento programmazione, risorse	Trèves informa che l’eliski è in genere trattato marginalmente all’art. 39 delle NTA dei piani regolatori quando elaborate seguendo lo schema a suo tempo predisposto dalla Comunità montana Grand Combin. L’articolo fa



idriche e territorio pianificazione territoriale	riferimento a sua volta alle Norme di attuazione del PTP, le quali al comma 13, lettera c) dell'art. 29 "Attrezzature e servizi per il turismo" specificano: "la pratica dell'eliski rimane disciplinata dalla legge 4 marzo 1988, n. 15". Fatto quindi salvo il rispetto della norma di settore, evidenzia che la nuova dgr 1342/2016 impone la delimitazione del comprensorio per l'eliski, e pertanto ritiene opportuno che, in analogia a quanto si fa per i domaine skiable, anche questo tipo di comprensorio sia inserito nella carta P3 riguardante le infrastrutture del PRG. Allo stesso modo richiede che siano individuate con l'apposito simbolo (elicottero) le elisuperfici di base, in quanto necessitano di essere gestite nel rispetto delle norme ENACTrèves richiede inoltre, non essendo previsto proceduralmente che le mappe eliski comportino "variante urbanistica", che la modificazione di cui sopra della mappe P3 debba essere ratificata in consiglio comunale, una volta avvenuta l'approvazione da parte della Regione
OSSERVAZIONI Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio pianificazione territoriale	L'amministrazione Comunale ha fatto quanto necessario per predisporre la relazione d'impatto acustico come da DGR 2083/2012
OSSERVAZIONI Dipartimento Ambiente biodiversità e aree naturali protette	In una logica di prosecuzione dell'attività perchè strategica per il Comune di Valtournenche, ma nella volontà di renderla il piu' possibile compatibile con i vincoli ambientali e con la sensibilità delle persone poco favorevoli all'eliski si ritiene di vietare ogni tipo di attività eliski nelle aree protette segnalate ed in particolare per l'area glaciale Monterosa -vallone Cime Bianche così come suggerito dai responsabili dei dipartimenti in un incontro successivo di approfondimento, convinti di fare una cosa lieta e che tale scelta non condizioni sensibilmente l'attività nel suo complesso. nello specifico il sito, classificato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 febbraio 2013, come Zona speciale di conservazione (ZSC) e Zona di protezione speciale (ZPS) "Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa" (cod. IT1204220) che interessa il territorio dei comuni di Valtournenche, Inserendo tale areale anche in cartografia con apposito retino
OSSERVAZIONI Dipartimento trasporti ed impianti funiviari	A malincuore trattandosi di una peculiarità dell'area monte cervino e che nel contesto dell'approvazione dei punti di atterraggio sarebbe stata un'attività facilmente inseribile nel contesto dell'operatività stagionale, e considerato che tale attività viene svolta intensamente da Air zermatt sull'area di confine in località Plateau Rosà pertanto ininfluente nel contesto generale ed ambientale, si è eliminata tale possibilità promettendosi di trovare un nuovo dispositivo legislativo che autorizzi questo tipo di attività.
OSSERVAZIONI Dipartimento trasporti ed impianti funiviari	L'areale A1 risulta essere interessato da numerose discese in pista e fuori pista connesse con gli areali di recupero e di base connessi, ed in particolare per attività prima pista e senza code pratica molto diffusa sia sul versante svizzero che italiano per un certo tipo di clientela non avrebbe senso trasformarlo in un putno base vista l'interazione con le attività svizzere presenti in loco sul confine e sulla mobilità dell'area e dei confini trattandosi di area glaciale
OSSERVAZIONI Dipartimento trasporti ed impianti funiviari	Si conferma e si è inserito in relazione che l'areale di posa A3 ex A4 non verrà utilizzato in caso di apertura del rifugio che in ogni caso è aperto attualmente solo nella stagione estiva
OSSERVAZIONI Dipartimento trasporti ed impianti funiviari	Si conferma che tutti gli areali di posa A4-A5-A6-A7-A8-A11 sono stati sostanzialmente ridotti rispetto alle reali possibilità di posa così come richiesto e sarà cura una volta avviata l'attività eseguire degli approfondimenti cartografici in maniera da migliorare ancora la definizione

	cartografia .
OSSERVAZIONI Dipartimento trasporti ed impianti funiviari	Sono state come richiesto escluse dalla cartografia gli areali di recupero R8-R9-R10 e si data massima attenzione come previsto di porre in competizione i punti R6 -R7 a livello sperimentale le quale statistiche verranno valutate a titolo nella prima stagione eliski tale scelta potrà oltre a creare un servizio così come richiesto e ritenuto importante da questa amministrazione ridurre sensibilmente gli atterraggi e rotazioni nell'area di Cheneil in presenza di buone condizioni d'innevamento Consentendo l'interazione con il sistema sci fattore importante per il gestore in termini di visibilità ed accessibilità al servizio.

PARERI DISCRIZIONALI VERVAS prov. dirigenziale N. 1238 in data 15-03-2021

Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio:

“lo scrivente Dipartimento evidenzia che la propria istruttoria riguarda i seguenti aspetti:

1) Ammissibilità della proposta di variante rispetto alle norme cogenti della difesa dei territori dai rischi idrogeologici, ai sensi della dGR 2939/2008 e dell'art. 37 della l.r. 11/1998, rispetto alle distanze dai corsi d'acqua naturali, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/1998 e rispetto disciplina delle aree umide e laghi di cui all'articolo 34 della l.r. 11/1998 e s.m.i.:

In merito alla modifica proposta, finalizzata a garantire la funzionalità delle piste, in recepimento dell'art. 3, c. 5bis della l.r. 9/1992, non si evidenziano motivi ostativi.

In merito all'inserimento di un'area a servizi per elisuperficie nella sottozona Fb2, identificata con si05, considerato che la stessa ricade in un'area unicamente a bassa pericolosità per inondazioni non si evidenziano motivi ostativi a tale previsione.

In base alla vigente disciplina d'uso, stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008, in fascia C, è consentito ogni genere di intervento, edilizio ed infrastrutturale; nel caso di interventi di nuova costruzione, i relativi progetti devono essere corredati da uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di pericolosità idraulica determinato

dall'evento preso a riferimento per la delimitazione della fascia, contenente, altresì, la verifica dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio.

2) Coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con le condizioni di pericolosità del territorio comunale come rappresentate nelle cartografie degli ambiti redatte ai sensi degli artt. 35,

36 e 37 e 41 della l.r. n. 11/1998, tenendo presente le indicazioni riportate nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2939/2008, nonché le successive modificazioni ad essa apportate, e rispetto alle istruttorie condotte in sede di valutazione dell'adeguamento del PRG al PTP e alla l.r.

11/1998, individuando alcuni principi generali applicabili alla fase di pianificazione, quali:

- l'individuazione di aree a bassa pericolosità risponde anche ad esigenze di estrema salvaguardia rispetto agli effetti di fenomeni fisici, non sempre ben definiti e caratterizzabili, e la relativa disciplina d'uso non prevede vincoli di inedificabilità, ma una cautela in fase di progettazione mediante la valutazione della compatibilità dell'intervento stesso con lo stato di dissesto;

- non possono essere individuate nuove zone edificabili, compresi gli ampliamenti di zona, se ricompresi in aree ad elevata e media pericolosità di cui agli artt. 35 e 36 della l.r. 11/1998 e s.m.i.;



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

- per quanto attiene all'articolo 37 della medesima legge, vista la disciplina d'uso di tali aree, non possono essere individuate nuove zone edificabili, compresi gli ampliamenti, se ricomprese in aree ad elevato rischio di cui al comma 1, lettera a) della l.r. n. 11/1998;

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di coerenza della scelta urbanistica rispetto ai vincoli esistenti, si sottolinea che, sulla base delle disposizioni dello scrivente Dipartimento, in sede di adeguamento del PRG al PTP e alla l.r. 11/1998, non è ammessa la realizzazione di parcheggi, viabilità comunali e aree di sicurezza in aree interessate da vincoli di media e elevata pericolosità, per frane, inondazioni, colate detritiche e valanghe, a meno che non venga attestata l'assenza di alternative percorribili o l'utilizzo stagionale compatibile, e, unicamente in tali casi, si richiede di definire o specifici interventi di messa in sicurezza o regole di gestione in sicurezza delle aree adibite a parcheggio.

La proposta di variante non sostanziale risulta coerente con i criteri di pianificazione adottati dallo scrivente Dipartimento.

3) Coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con gli obiettivi del Piano regionale di tutela delle acque, in tema di tutela e razionale utilizzo delle risorse idriche.

La proposta di variante non sostanziale non è in contrasto con gli obiettivi del Piano regionale di tutela delle acque.

4) Promozione dell'attuazione di buone pratiche di tutela del suolo e di uso sostenibile dello stesso. La proposta di variante non sostanziale parziale non è in contrasto con i criteri di uso sostenibile del suolo in ambito alpino.

Conclusioni:

In relazione agli aspetti connessi ai terreni sedi di frane, di inondazioni, di valanga e in relazione alla distanza dai corsi d'acqua, alla disciplina delle aree umide, alla coerenza rispetto alle indicazioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità e rispetto agli obiettivi del Piano regionale di tutela delle acque, in considerazione della documentazione allegata predisposta e delle

analisi contenute nel rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S. redatto dall'ing. Marco Fiou, in relazione alle specifiche componenti ambientali considerate, non si ritiene necessario sottoporre a valutazione ambientale strategica la variante non sostanziale in oggetto del Comune di Valtournenche.

Si ricorda che, in tema di eliski, i siti che interessano le aree di ghiacciaio dovranno essere specificatamente autorizzati dalla Struttura gestione demanio idrico afferente allo scrivente Dipartimento, in quanto costituiscono aree di competenza demaniale, mentre per le aree di posa e recupero dovranno essere note le condizioni di pericolosità, al fine di individuare le corrette

misure non strutturali (conoscenza dei rischi, formazione e informazione) per la gestione in sicurezza della predetta attività.

Infine, non si evidenziano motivi ostativi all'adeguamento della classificazione acustica del Comune di Valtournenche nell'osservanza di tutte le normative in materia.";

Le PRESCRIZIONI SONO STATE TUTTE ATTUATE

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali:

“Per quanto di competenza, in relazione alla richiesta di parere avanzata da codesta Amministrazione, inerente la verifica di assoggettabilità a VAS della variante non sostanziale n. 3 al PRG vigente del Comune di Valtournenche, si esprimono le seguenti considerazioni.

Questa Soprintendenza ritiene che la variante possa essere esclusa dal processo di V.A.S. in quanto è comunque assicurata la tempestiva e completa informazione ai cittadini, per garantirne il



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

processo partecipativo, con la pubblicazione della variante stessa (nell'albo pretorio on-line e nel sito web del Comune).

Pertanto, non si sollevano obiezioni all'ulteriore corso del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, lett. d), della l.r. 06.04.1998, n. 11.

Tuttavia, nel merito, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Rapporto preliminare

3.1. Illustrazione dei contenuti urbanistici e territoriali della variante

3.2. Quadro normativo di riferimento.

Tabella:

Contrariamente a quanto indicato nella penultima riga della tabella e a quanto successivamente espresso a tergo della stessa, l'area individuata come elisuperficie (in sottozona Fb2) è interessata dai vincoli paesaggistici di cui al d.lgs. 22.01.2004, n. 42, art. 142, comma 1, lett. b) territori contermini ai laghi e lett. c) corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di

150 m. Inoltre, tutte le aree interessate dalla presenza delle piste di sci - sottozona di tipo Ba, Be, Cd, Ee, Ef, Eh - sono sottoposte in tutto o in parte ai seguenti vincoli paesaggistici, ai sensi e per gli effetti del sopra citato d.lgs. 22.01.2004, n. 42, art. 136:

- DM 9 settembre 1966 - Zona del Breuil

- DM 8 settembre 1977 - Zona di Champlève;

art. 142, comma 1, lett.:

b) territori contermini ai laghi compresi nei 300 m dalla linea di battigia

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti e le relative sponde o piede degli

argini per una fascia di 150 m ciascuna

d) le montagne per la parte eccedente 1600 m s.l.m. per la catena alpina

e) i ghiacciai e i circhi glaciali

g) i territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento;

l.r. 10 aprile 1998, n. 13:

- art. 40 Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico (PTP).”;

Le PRESCRIZIONI SONO STATE TUTTE ATTUATE

Struttura foreste e sentieristica:

“Visionati i documenti tecnici pubblicati nell'apposita area del sito internet del Dipartimento Ambiente, si prende atto del fatto che la variante consiste in alcune integrazioni agli artt. 18 e 39 delle NTA, al fine di adeguare le disposizioni alla l.r. n.9 del 17 marzo 1992 in merito alle fasce di rispetto delle piste per lo sci alpino, e all'identificazione all'interno della sottozona Fb2, destinata a servizi sportivi, di una nuova destinazione a elisuperficie.

Le suddette modifiche non comportano alcuna alterazione o diminuzione di superficie delle sottozone Ec o di aree sottoposte al vincolo di inedificabilità dell'art. 33 della l.r. 11/98. Pertanto, ai soli riguardi degli aspetti di nostra competenza, non si ritiene necessario assoggettare a VAS la variante in oggetto.”;

NESSUNA PRESCRIZIONE SPECIFICA DA ADOTTARE



ARPA Valle d'Aosta:

“Dal punto di vista acustico, si evidenzia che l’inserimento dell’elisuperficie nell’area destinata a servizi nella sottozona Fb2 di località Maisonasse non avrà un utilizzo continuo ma verrà limitato alle operazioni di soccorso nel periodo estivo e ad alcuni decolli e atterraggi per la pratica dell’eliski nel periodo invernale. Tale elisuperficie si aggiunge ad altre due elisuperfici già individuate in precedenza e utilizzate fino ad ora a supporto dell’attività di eliski.

L’impatto acustico prodotto dall’attività di eliski nel comprensorio di Valtournenche è già stato oggetto di valutazione nel corso della seconda Conferenza dei servizi del 4 luglio 2019, prevista dal

punto 1.2 della DGR n. 1342/2016 attuativa della l.r. 15/1988. In tale circostanza ARPA VdA aveva espresso il parere vincolante previsto al comma 7 dell’art 10 della legge regionale 20/2009 (Prot. n. 8061 del 15/07/2019). La l.r. 20/2009 sulla prevenzione dell’inquinamento acustico, all’art. 4 comma 3 prevede che “le modifiche e le varianti al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) o agli strumenti urbanistici attuativi, anche derivanti da procedure speciali, comportano la verifica di coerenza con la classificazione acustica e, qualora necessario, la revisione della medesima”.

La documentazione predisposta per l’approvazione delle nuove mappe dell’eliski contiene la previsione di un’apposita classificazione acustica stagionale (in vigore nel periodo previsto dalla l.r. 15/1988) che permette una maggiore coerenza dell’attività di eliski rispetto alla classificazione acustica delle aree interessate con particolare riferimento alle postazioni di decollo e di atterraggio degli elicotteri site all’interno del territorio antropizzato. La recente circolare ENACDG-11/02/2020-0016058-P ha meglio definito la disciplina relativa all’attività di trasporto sciatori per eliski considerando anche le elisuperfici in quota come piazzole gestite, seppur con caratteristiche tecniche meno stringenti rispetto a quelle definite base di partenza.

Nella cartografia presentata tutti gli areali sono ben identificati attraverso l’apposito simbolo e le rotte di sorvolo (indicate con tratteggio e relativo corridoio di volo) sono state individuate a distanza dai nuclei residenziali e tenendo conto del rispetto delle aree naturali protette, delle zone di svernamento degli ungulati e dell’avifauna e delle nuove aree di protezione interessate da altre attività quali lo sci alpinismo e le camminate con le ciaspole, in modo da limitare su di esse l’impatto del rumore dei sorvoli dell’elicottero.

La proposta di aggiornamento della classificazione acustica comunale da applicare in forma stagionale all’attività di eliski, che si basa sulle indicazioni fornite in DGR per la classificazione dei comprensori sciistici e delle sue infrastrutture, si adatta bene alle postazioni di decollo e di atterraggio e alle aree immediatamente circostanti. In tali aree il rumore dell’elicottero in avvicinamento, stazionamento sull’elisuperficie e successivo allontanamento, produce i suoi effetti determinando la necessità di adeguamento della classificazione acustica. La previsione di specifiche fasce lungo tutto il tragitto delle rotte di sorvolo non risulta invece significativa dal punto di vista acustico in quanto l’impatto del rumore dell’elicottero al suolo diminuisce di molto man mano che prende quota. Le nuove linee guida per la pratica dell’eliski hanno di fatto orientato l’individuazione delle rotte e le modalità di volo con finalità di massima protezione ambientale e sicurezza nei confronti dei ricettori abitativi, facendo sì che le linee di volo si sviluppino quanto più possibile lontano dai centri abitati ed ad una altezza da terra tale che l’impatto acustico al suolo sia ridotto al minimo. Si ritiene dunque che sulla cartografia inerente la zonizzazione acustica stagionale dell’eliski debbano essere indicate le rotte di sorvolo ma che le specifiche classi acustiche siano previste per i soli tratti di influenza del rumore dell’elicottero in avvicinamento e allontanamento dagli areali di partenza, di posa e di recupero. Questo vale in particolare per gli areali posti al di fuori delle aree antropizzate in contesti privi di ricettori in cui la previsione di



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

fasce degradanti va limitata ai 225 metri per lato suddivise in 75 metri in classe IV, 60 metri in classe III e 90 metri in classe II così come indicato dallo studio di impatto acustico e dalla relazione tecnica descrittiva sulla modifica della cartografia acustica. Occorre rilevare che tale specifico criterio di classificazione acustica applicato agli areali posti in aree remote non genera di per sé un accostamento critico tra la classe seconda e la classe zero in quanto ci si trova in contesti privi di ricettori.

L'utilizzo sistematico di zone intermedie ad ampiezza costante, con esclusiva funzione di fasce cuscinetto di raccordo, non è previsto dalla legislazione regionale laddove siano presenti discontinuità morfologiche tali da garantire il graduale abbattimento del rumore rispetto a ricettori o vaste aree di territorio non antropizzato.

Nell'assegnazione delle classi acustiche specifiche per l'attività di eliski si raccomanda di porre attenzione agli areali posti al confine con altri Comuni in modo che l'attuale classe acustica della porzione di territorio confinante non cambi e sia coerente rispetto a quanto approvato in fase di prima approvazione delle zonizzazioni acustiche comunali. In caso contrario è necessaria l'acquisizione del parere dell'Autorità competente del territorio limitrofo in ordine alla classificazione delle aree confinanti (art. 5 comma 2 della l.r. 20/2009).

Sulla base delle considerazioni fin qui espresse si richiede che, al fine dell'approvazione definitiva delle mappe inerenti il comprensorio eliski del comune di Valtournenche, venga modificata la cartografia acustica stagionale presentata. Le modifiche, concordate con ARPA VdA secondo le indicazioni riportate nel presente parere, dovranno poi essere approvate contestualmente alla variante non sostanziale al PRG.

Conclusioni:

Atteso che per quanto riguarda le restanti componenti ambientali di competenza di questa Agenzia si ritiene che il progetto in esame non determini possibili impatti ambientali negativi e significativi sull'ambiente tali per cui debba essere sottoposto a procedura di VAS, si richiede venga modificata la cartografia acustica stagionale presentata secondo le indicazioni riportate al paragrafo precedente.”;

Le PRESCRIZIONI SONO STATE TUTTE ATTUATE

COCNLUSIONI :

Dato atto che, a seguito di un confronto tecnico svolto con i soggetti competenti coinvolti in istruttoria, è stato ritenuto necessario richiedere al Comune documentazione integrativa riguardante la modifica delle Tavole di PRG (al fine di individuare il comprensorio all'interno del quale è ammessa l'attività dell'eliski nel territorio comunale), ed il conseguente aggiornamento della Relazione e dello Studio preliminare ambientale;

dato atto che a seguito del suddetto confronto, la Struttura competente ha sospeso il procedimento in data 30 novembre 2020 al fine di permettere al Comune proponente di produrre le integrazioni richieste;

dato atto che in data 28 gennaio 2021 il Comune proponente ha trasmesso documentazione integrativa, a seguito della quale in data 1 febbraio 2021 è stato nuovamente riattivato il procedimento con richiesta di formulazione di eventuali ulteriori osservazioni da parte dei soggetti competenti consultati;

evidenziato che nell'ambito della suddetta riattivazione del procedimento, fra i soggetti competenti consultati è stata coinvolta anche la Struttura biodiversità, sostenibilità, e aree naturali protette; preso atto che, a seguito della riattivazione del procedimento sono pervenute le seguenti ulteriori osservazioni:

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:



VERSIONE 2021 V4 (DICEMBRE2021)

“In riferimento alla riattivazione del procedimento, trasmessa con la nota prot. n. 712 del 01/02/2021 (ns. rif. prot. n. 1091/DDS del 02/02/2021), inerente la proposta di variante non sostanziale n. 3 al PRG e l’approvazione dell’adeguamento della classificazione acustica del Comune di Valtournenche, si richiama il parere precedentemente espresso con la nota prot. n. 11116/DDS del 02/11/2020.”;

Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette:

“In riferimento alla vostra nota del 1 febbraio 2021 (prot. n. 712), si rammenta che rotte, elisuperfici e areali di posa e recupero sono stati esaminati e concordati a suo tempo con la scrivente Struttura ponendo particolare attenzione alle aree tutelate ma non interessate da attività di eliski e di sorvolo.

Per quanto riguarda la Verifica di assoggettabilità a VAS dell’adeguamento della classificazione acustica, non si ritiene necessario avviare l’iter per la Valutazione Ambientale Strategica.

Tuttavia, vista la documentazione trasmessa in cui non sono riportati i confini della ZSC/ZPS IT1204220 “Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa”, si chiede che nelle successive fasi autorizzative per l’adeguamento della classificazione acustica, gli elaborati grafici vengano integrati affinché siano evidenziati i confini della ZSC/ZPS in rapporto alla zonizzazione e sia verificato che l’area tutelata rientri nei parametri di classe I.”;

INTEGRAZIONI CON OSSERVAZIONI ED IN PARTICOLARE CHE LE AREE SONO GIÀ RICOMPRESSE IN AREE DIVERSE alla classe I in quanto pista da sci denominata ventina ,

Struttura pianificazione territoriale:

“In riferimento alla vs. nota prot. n. 712 del 1 febbraio 2021, in considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, per quanto di competenza, dal punto di vista prettamente urbanistico e pianificatorio, non si hanno osservazioni da formulare nel merito.

Considerati i contenuti della variante non sostanziale n. 3 al PRG e dell’adeguamento della classificazione acustica comunale, preso atto che l’attività si svolge da tempo sul territorio comunale e solo ora è necessario adeguare il PRG e il piano di zonizzazione acustica, non si ritiene necessario richiedere l’assoggettabilità a VAS.”;

atteso pertanto che:

- non sono stati rilevati effetti negativi significativi sull’ambiente tali da necessitare un approfondimento della variante in esame, mediante un processo di VAS;
- nell’ambito del proseguimento del procedimento di approvazione delle cartografie dell’eliski e dell’aggiornamento della relativa classificazione acustica, la documentazione dovrà essere approfondita ed integrata sulla base di quanto osservato dalle Strutture regionali competenti e dall’ARPA Valle d’Aosta;

DECIDE:

- 1) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, della variante non sostanziale n. 3 al PRG del Comune di Valtournenche;
- 2) di motivare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante di cui al punto 1), in quanto la medesima nel complesso non comporta effetti negativi significativi sull’ambiente;
- 3) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;
- 4) di disporre l’integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale nella pagine a cura della scrivente Struttura regionale.



STUDIO D'IMPATTO ACUSTICO ALLEGATO PER GLI AREALI DI BASE
nonché integrazione per l'area SIC a seguito di richiesta d'integrazione Arpa in data
24/11/2021 a studio della Dottoressa PERRET Roberta

Valtournenche : 20 dicembre2021

Redazione per il Comune di Valtournenche:

consigliere Geom.GORRET Stefano

Collaborazioni nella redazione:

Arch.Maquignaz Nicole
Dott.Machet Cristina
Ragioniera Machet Milva
Arch.Favre Francesco
Geometra Perron Luca
Vice comandante Nichele Silvano
Ispettore Treves Franco
Agente Perini Manuelita
Ing.Zoppo Giuliano
dott. Tutino Santa
dott. René Rey
dott. Perret Roberta
Geom. Claudio Edifizi
Geom. Meynet Elmo
Società Guide del Cervino
Segreterei Alessandro Nicco
Segreteria, Camascella Cristina
Agr. Dott. Giovanni Santamaria
Ing. Moraldo Bosini

Approvazione Giunta Comunale di Valtournenche Anno 2018:

Sindaco Jean Antoine Maquignaz
Vice sindaco Nicole Maquignaz
ass. Cappelletti Alessio
Ass.Cicco Elisa
ass.Vuillermoz Chantal
ass.Pascarella Rino

Valtournenche : 20dic2021

BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCIATORI CON ELICOTTERI (ELISKI), AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA L.R. 15/1988 E SMI, NEL COMPRESORIO N. 6 BREUIL-CERVINIA - VALTOURNENCHE E CONTESTUALE CONCESSIONE D'USO E IN GESTIONE DELLE ELISUPERFICI DI BASE E DEGLI AERALI DI POSA E DI RECUPERO, PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022, CON EVENTUALE RINNOVO PER LE STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024.
CIG 905422894E

Dati essenziali della procedura.

Stazione appaltante	Comune di Valtournenche – P.zza della Chiesa 1
Tipologia della procedura	Procedura aperta
Codice CIG 905422894E	SEGRETARIO
Termine di ricezione delle offerte	19/01/2022 ore 12:00
Termine ultimo per chiarimenti	14/01/2022 ore 12:00
Criterio di Aggiudicazione	Miglior prezzo a rialzo su base d'asta e Minor prezzo sulla tariffa/minuto applicata per servizi richiesti dall'Amministrazione Comunale
Responsabile Unico del Procedimento	Segretario Comunale, dr. René Rey

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda anche allo schema di contratto.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'assegnazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. 15/1988, della deliberazione di Giunta regionale n. 1342 del 07 ottobre 2016 e dell'art. 1 della L.r. 6/2021, per la stagione invernale 2021/2022, eventualmente rinnovabile per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024, con contestuale concessione d'uso e in gestione delle elisuperfici di base nonché degli areali di posa e di recupero, nei limiti temporali fissati dall'art. 3, comma 6, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15, come da cartografia allegata, risultante dai consensi delle proprietà al 16/12/2021 per lo svolgimento dell'attività di eliski, ovvero della cartografia che risulterà approvata definitivamente all'esito del procedimento che è in corso presso l'Amministrazione regionale e che l'operatore economico dovrà impegnarsi ad accettare senza riserve.

Le partenze devono obbligatoriamente avvenire dalle elisuperfici di base autorizzate dal Comune, come da cartografia allegata.

La gara, ad evidenza pubblica, verrà espletata attraverso il Sistema Telematico di Acquisto della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, organizzato in vari ambienti tematici nei quali si sviluppano gli specifici Strumenti di Acquisizione.

La relativa documentazione è pertanto disponibile nel Sistema Telematico di acquisto regionale all'indirizzo <https://inva.i-faber.com>, all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.

Art. 2 Documenti che disciplinano l'appalto.

L'appalto è disciplinato dai seguenti documenti:

- **CARTOGRAFIA ELISKI DI CUI AGLI AREALI CONSENTITI DAI PROPRIETARI con RELAZIONE DESCRITTIVA**
- **REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER ATTIVITA ELISKI**
- **BANDO DI GARA**
- **BOZZA CONTRATTO**
- **MODULO DICHIARAZIONI**
- **MODELLO TRACCIABILITA'**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare l'assegnazione in via d'urgenza.

Ai fini della partecipazione alla gara, il Comune ha predisposto dei moduli che costituiscono meri facsimili. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli.

Le cartografie di riferimento ai fini della esecuzione dell'attività in oggetto sono quelle allegate al presente bando ovvero quelle che risulteranno all'esito della procedura di approvazione, ancora in corso, da parte dell'Amministrazione regionale. Si precisa che tali cartografie, alla data della pubblicazione del presente bando, sono in fase di **approvazione secondo le disposizioni normative vigenti. Il concorrente prende atto di tale circostanza e dichiara, CON LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, di non avere nulla da eccepire (a qualunque titolo) laddove le medesime dovessero subire variazioni e modifiche in sede di approvazione conclusiva oppure qualora i riferimenti cartografici dovessero rimanere quelli attualmente vigenti. Il concorrente, inoltre, CON LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA accetta e rispetta le possibili ed eventuali modifiche della cartografia successive all'aggiudicazione e ora non prevedibili, che dovessero intervenire durante il periodo contrattuale,**

Il Comune si riserva di differire o revocare o annullare la procedura di gara senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti alcun diritto in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla medesima o qualsivoglia diritto risarcitorio.

Art. 3 – Importo dell'appalto.

1. L'importo complessivo dell'appalto comprende la stagione invernale 2021/2022, per la quale il servizio decorrerà presumibilmente dalla fine del mese di gennaio 2021 e cesserà il 15/05/2022), con eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024, ed è così suddiviso:

Descrizione	Importo stagione 2021/2022	Importo stagione 2022/2023-2023/2024	Totale
A- Importo minimo garantito (soggetto a rialzo)	Euro 50.000,00	Euro 140.000,00	Euro 190.000,00
B – Importo tariffa/minuto applicata per servizi richiesti dal Comune	DA INDICARE Euro.....	NON INDICARE	NON INDICARE

2. Per quanto riguarda la tariffa/minuto è previsto, a richiesta del concessionario, il riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi secondo l'indice dei costi standardizzati per tipologia di servizio ovvero, laddove detto indice non fosse disponibile, applicando l'indice ISTAT/FOI su base nazionale a partire dal secondo anno con riferimento al mese di novembre.
3. L'operatore economico dovrà altresì indicare in sede di offerta l'importo della tariffa/minuto applicata per servizi eventualmente richiesti dall'Amministrazione comunale (a titolo esemplificativo, servizi in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento della Gara di Coppa del Mondo di Sci Alpino).

L'aggiudicatario si impegna a corrispondere per ciascuna stagione, a titolo di canone per la concessione delle elisuperfici, l'importo minimo garantito offerto in sede di gara, da versarsi in n. 2 rate annuali, pena la risoluzione del contratto, entro le seguenti scadenze:

- i. la prima entro il 31 marzo di ciascun anno;
 - ii. la seconda entro il 30 aprile di ciascun anno;
4. L'importo minimo garantito dovrà essere corrisposto indipendentemente dal numero di rotazioni effettuate e, in ogni caso, indipendentemente da ogni altro fattore (es. scarsa attività, impossibilità di volare per motivi metereologici, impossibilità di sciare per scarso innevamento per o per rischio valanghe).
 5. Nella sola ipotesi in cui le attività sciistiche e turistiche dovessero essere impedito – in tutto o in parte – con apposito decreto, conseguente ad una recrudescenza della emergenza COVID-19, il Comune potrà concedere una riduzione fino ad un massimo dell'80% dell'importo di gara, in ragione dell'attività effettivamente espletata.

Art. 4– Requisiti di ordine generale.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicato all'art. 80, comma 1, del Dlgs 50/2016 (al quale si rinvia ad ogni

effetto).

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. Si invita l'operatore economico a dichiarare tutte le condanne sopra elencate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, restando in capo all'ente aggiudicatore di valutarne la gravità.

Costituiscono, altresì, motivi di esclusioni la sussistenza delle fattispecie di cui ai commi 2,3,4,5 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (al quale si rinvia ad ogni effetto). Per le ulteriori precisazioni in tema di esclusione si richiamano le medesime disposizioni.

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'ente aggiudicatore ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, Autoporto S.p.A. opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D.Lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al D.P.R. 184/2006.

Art. 5 – Requisiti speciali.

I concorrenti devono possedere, al momento della presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti.

A - Requisiti di idoneità professionale.

I concorrenti devono essere idonei dal punto di vista professionale e risultare, quindi, iscritti **nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per l'attività oggetto della presente procedura di affidamento.

N.B. In caso di raggruppamento (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) il requisito deve essere, **pena l'esclusione**, soddisfatto da tutti i componenti.

B - Requisiti di capacità tecnica e professionale.

I concorrenti devono essere in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e professionale e precisamente:

b.1) devono essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001-2015 o, in difetto di

quest'ultima, presentare idonea documentazione atta a dimostrare il rispetto dei requisiti ambientali durante le fasi operative e manutentive della gestione del servizio;

b.2.) devono possedere i seguenti requisiti:

- avere nel proprio organico almeno un pilota in possesso di licenza CPL(H) in corso di validità sul tipo di elicottero da impiegare, con esperienza di:
 - almeno 1.000 (mille) ore di volo di elicottero da pilota in comando, da certificarsi tramite libretto di volo, di cui:
 - almeno 500 (cinquecento) ore di volo in ambiente montano ovvero in ambiente ostile, da certificarsi a cura di ciascun pilota tramite attestazione in calce al libretto di volo con indicazione dei periodi e delle società per cui l'attività è stata prestata;
 - almeno 40 (quaranta) ore di volo concernenti l'attività di eliski, da certificarsi a cura di ciascun pilota tramite l'attestazione in calce al libretto di volo con indicazione dei periodi e delle società per cui l'attività è stata prestata;
- devono avere nel proprio organico tecnici certificati L.M.A;
- devono avere nel proprio organico un direttore operativo con almeno 10 anni di documentata e comprovata esperienza di volo;
- devono disporre di personale addestrato alle attività di eliski;
- devono disporre di un coordinatore, di una guida alpina di dimostrata esperienza lavorativa in loco di almeno un anno, svolto negli ultimi 5 anni con l'eliski, e di una conoscenza continua del territorio in cui si svolge l'attività, questo in virtù dei cambiamenti climatici e delle profonde trasformazioni che, negli ultimi anni, si sono verificati nei contesti di alta montagna, nonché di una discreta conoscenza delle lingue italiano /francese/ inglese, per assicurare la comprensione delle informazioni veicolate anche alla clientela straniera. Tali requisiti sono ritenuti fondamentali per garantire una maggiore sicurezza nello svolgimento dell'attività. Il possesso di tali requisiti dovrà essere garantito anche in caso di eventuali sostituzioni del coordinatore indicato. Tale eventualità è da intendersi occasionale, dovrà essere motivata e dovrà essere comunicata al Comune, entro un'ora dal verificarsi della medesima, tramite Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it;
- devono disporre di piloti in possesso dell'abilitazione al volo in montagna;

C - Requisiti di capacità economica e finanziaria.

Il concorrente deve essere in possesso di idonei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente dovrà:

c.1.) Attestare di avere realizzato un fatturato globale relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari pari almeno ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);

c.2) Dichiarare di essere in possesso o di stipulare, per l'esecuzione del contratto, un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali il cui valore non dovrà essere inferiore:

- ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni), per i danni alle persone;

ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per i danni alle derivanti dall'esecuzione del servizio e da qualsiasi altra causa verificatasi in corso di rapporto, nonché da fatti di terzi.

N.B. In caso di raggruppamento (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) il requisito:

- di cui alla lettera c.1 deve essere, pena l'esclusione, soddisfatto da tutti i componenti nel complesso, fermo restando che il mandatario dovrà possedere o spendere il requisito in misura maggioritaria.
- di cui alla lettera c.2. deve essere, pena l'esclusione, soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: a) somma dei massimali delle polizze dei

singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo delle prestazioni che intende eseguire; b) unica polizza del capogruppo per il massimale indicato, con copertura da estendere (prima della stipula del contratto, pena l'esclusione) a tutti gli operatori del raggruppamento.

Tutti i requisiti di esecuzione del contratto dovranno essere dichiarati in sede di gara, mediante la compilazione della domanda di partecipazione "Mod. 1" firmata dal referente aziendale munito di poteri di rappresentanza, e dovranno essere dimostrati, per l'esecuzione della concessione, presentando l'elenco degli elicotteri che verranno utilizzati, prima dell'inizio dell'attività e comunque entro e non oltre 3 gg lavorativi successivi alla comunicazione via PEC dell'approvazione della proposta di aggiudicazione.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera sarà motivo di esclusione dalla gara.

Art. 6. Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà disposta, previa procedura ad evidenza pubblica ai art. 60 D. Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri

- a) Migliore offerta in aumento sull'importo minimo garantito di € 190.000,00, IVA esclusa, posto a base di gara, non sono ammesse offerte alla pari ma unicamente a rialzo;
- b) Migliore offerta in ribasso sull'importo della tariffa/minuto applicata per i servizi eventualmente richiesti dall'Amministrazione comunale;

In presenza di offerte uguali di cui al punto a) si procederà alla seguente ulteriore valutazione:

Migliore offerta in ribasso sull'importo della tariffa/minuto applicata per i servizi eventualmente richiesti dall'Amministrazione Comunale. (Relativamente alle stagioni 2022/2023 e 2023/2024 si applicherà l'adeguamento della tariffa all'indice ISTAT FOI su base nazionale a richiesta dell'aggiudicatario con riferimento al mese di novembre a partire dalla seconda stagione 2022/2023).

In caso di ulteriore parità delle offerte di cui ai punti a) e b) si procederà mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.

Non si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Art. 7 – Obblighi a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà organizzare e gestire, nell'ambito dei territori del comprensorio n.6 Breuil-Cervinia – Valtournenche, l'attività di eliski a partire dalle elisuperfici base di partenza e sugli aerali di posa in quota e di recupero nella disponibilità del comprensorio di cui alla suddetta cartografia risultante dai consensi delle proprietà per lo svolgimento dell'attività di eliski – allegata - ovvero della cartografia che risulterà approvata definitivamente dall'esito del procedimento presso l'amministrazione regionale che l'operatore economica accetta senza riserve.

Nei mesi di svolgimento del servizio l'elicottero principale, dovrà essere riservato all'esercizio dell'attività di eliski nel territorio del Comune di Valtournenche ed essere basato nelle aree disponibili di proprietà pubblica, in modo da ridurre i voli di trasferimento da e per la località e, di conseguenza, l'inquinamento acustico. Sul medesimo dovrà essere apposto il logo del Comune, al fine di agevolare le operazioni di controllo e di verifica delle attività.

Il servizio di aviotrasporto di sciatori potrà svolgersi, dalle ore 7,00 alle ore 16,00, dal 20 dicembre al

15 maggio, periodo incluso nei limiti temporali fissati dall'art. 3, comma 6, della Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15e, salve eventuali deroghe dalla medesima legge previste;

Relativamente alla stagione invernale 2021/2022 il servizio decorrerà presumibilmente dalla fine del mese di gennaio 2021 2022 e cesserà il 15 maggio 2022;

L'aggiudicatario dovrà presentare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, copia del tariffario e dovrà comunicare la tariffa applicata ai privati per attività di lavoro aereo sul territorio comunale.

L'aggiudicatario dovrà assicurarsi che l'attività di eliski nelle zone adiacenti ai rifugi alpini, nei periodi di apertura di quest'ultimi, sia pianificata attraverso un contatto costante con i gestori.

L'aggiudicatario delle elisuperfici occasionali è tenuto a consentire, per tutta la durata del contratto, l'atterraggio, il decollo e comunque l'uso delle elisuperfici agli aeromobili di soccorso, di protezione civile e delle forze di polizia nonché l'uso delle elisuperfici base di partenza agli aeromobili di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo che programmino o necessitino di atterrare, in presenza delle condizioni di legge, assumendosene la gestione e l'accurata pulizia e segnalando all'Amministrazione eventuali richieste anomale o condotte non consone all'area, anche nel rispetto del Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 27/10/2021;

L'aggiudicatario è responsabile in ordine all'effettuazione di attività aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno, come da D. M. 1° febbraio 2006;

L'aggiudicatario dovrà assicurare n. 5 ore di volo gratuito per servizi a richiesta del Comune e n. 1 ora di volo gratuito per servizi di Protezione civile, per emergenza (es. Commissione Locale Valanghe), da computarsi a partire dall'areale di base più vicino al servizio richiesto. L'elicottero dovrà essere a disposizione, a chiamata del Sindaco, per i servizi di Protezione civile e di emergenza (es. Commissione Locale Valanghe).

Il coordinatore a terra deve essere dotato di coperture assicurative adeguate all'attività svolta.

Le attività di volo dovranno essere svolte esclusivamente da piloti in comando aventi l'esperienza minima richiesta. Il servizio, a norma dell'art. 16 del D.M. 8 agosto 2003, dovrà essere svolto solo da piloti qualificati a norma del c. 1, che abbiano effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi nei novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie occasionale.

In caso di necessità di un atterraggio per emergenza non di carattere sanitario (ad esempio: rottura di uno sci, incapacità di scendere del cliente, rischio di valanghe, condizioni critiche del manto nevoso, ogni altro caso non di carattere sanitario, ...) non vi sono limitazioni sui punti di recupero ed è ammesso anche un recupero al di fuori delle aree autorizzate, previa valutazione del Comandante sull'idoneità del sito.

L'aggiudicatario dovrà ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 3, lettera c,) della l.r. 15/1988 e, segnatamente, garantire la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero in volo e al suolo nonché l'assistenza di una guida alpina o, in caso di assenza di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo di sette sciatori o frazioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla l.r. 58/1991.

Art. 8 – Elicotteri e loro caratteristiche.

L'aggiudicatario deve disporre di un elicottero principale e di un elicottero di riserva.

Per tutta la durata della convenzione l'elicottero principale dovrà essere riservato all'esercizio

dell'attività di eliski nel territorio del Comune di Valtournenche ed essere basato sulle aree disponibili di proprietà pubblica, in modo da ridurre i voli di trasferimento da e per la località e, di conseguenza, l'inquinamento acustico. Sul medesimo dovrà essere apposto il logo comunale, al fine di agevolare le operazioni di controllo e di verifica delle attività.

Gli elicotteri devono essere dotati di:

- un monomotore leggero a turbina per impiego SPO e CAT in ambiente ostile in configurazione base idonea per il trasporto di almeno 5 passeggeri più 1 pilota, rispondente ai requisiti di certificazione ed operativi (EASA)-certificato di categoria B in prestazione di classe 3 e di certificazione acustica ai sensi della legge regionale 4 marzo 1988, n.15, art. 3;
- un carrello di atterraggio con pattini o ruote, predisposto per l'installazione di pattini da neve;
- uno specchio esterno regolabile dall'interno della cabina;
- un cestello esterno portasci, o attrezzatura analoga;
- un apparato ELT (trasmettitore/localizzatore di emergenza rispondente ai requisiti del Regolamento CE 965/2012 ed ICAO, annesso 10 e della circolare ENAC 38/A);
- un usage monitoring system;
- un sistema GPS con le caratteristiche (ADS-B Out) Automatic Dependent Surveillance – Broadcast che, oltre a servire ad aumentare la sicurezza nel controllo di volo delle attività o evitare collisioni tra veicoli, potrà garantire un monitoraggio da parte dei responsabili di controllo; tale apparato risulta obbligatorio e non può essere disattivato.

Gli elicotteri dovranno garantire al pilota, dalla sua postazione di guida, una adeguata visibilità delle aree in cui si svolgono le operazioni di sbarco e di scarico.

Gli elicotteri dovranno essere iscritti sul COA della ditta.

Gli elicotteri dichiarati prima dell'inizio dell'attività dovranno essere gli unici adibiti all'esercizio dell'attività dell'eliski nel territorio di Valtournenche per i mesi di svolgimento del servizio.

L'elicottero di riserva deve **possedere le medesime caratteristiche minime dell'elicottero principale** e deve essere iscritto sul COA dell'operatore. In caso di guasto, avaria o comunque indisponibilità dell'elicottero principale, l'elicottero di riserva dovrà essere reso immediatamente disponibile, nelle more del ripristino dell'operatività dell'elicottero principale. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare al Comune, tramite PEC, tutti i cambi/sostituzione di aeromobile prima di mettere gli stessi in attività e dichiarare che su essi sono montati i GPS. **Nel caso in cui vengano individuati aeromobili non dichiarati o senza il GPS l'Amministrazione comunale provvederà all'immediata risoluzione del contratto.**

Art. 9 – Modalità di presentazione della documentazione.

La documentazione **deve essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico e si configura quale dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, comportando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente, anche cumulativamente in caso di concorrente gruppo** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016).

Pertanto in caso di concorrente "gruppo", costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve effettuare la predetta dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

In caso di consorzio lo stesso deve essere compilato SIA DAL CONSORZIO SIA DAL

SOGGETTO (odai soggetti) indicato come ESECUTORE (o esecutori).

In caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DALL' AUSILIARIA.

- Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il DGUE, ex art. 85 del DLgs 50/2016, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve dare riscontro dei requisiti e delle informazioni richieste dal presente Bando di gara, deve essere compilato in conformità alle indicazioni fornite dall'acire del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27/07/2016 e deve essere firmato e dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il DGUE precompilato è reso disponibile dal comune e deve essere compilato nelle parti non barrate

Il DGUE deve essere compilato, pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente e pertanto:

- nel caso di concorrenti singoli il DGUE va prodotto dal solo concorrente;
- nel caso di concorrenti in gruppo ai sensi dell'art. 48 del DLgs 50/2016 il DGUE va prodotto da ogni operatore componente il gruppo;
- nel caso di avvalimento il DGUE va prodotto anche dai soggetti ausiliari.

In tutti i casi di raggruppamento, la dichiarazione dovrà contenere inoltre le parti di prestazione offerti con le relative quote percentuali di esecuzione/partecipazione al raggruppamento medesimo.

- “Dichiarazione personale” o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.

Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016).

Tale dichiarazione deve essere compilata, come previsto dalla citata disposizione: “dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio”

-

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostriche vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara **da parte di ogni singolo concorrente.**

Pertanto:

-in caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO deve effettuare la predetta dichiarazione.

-in caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento all'ausiliaria.

N.B. E' possibile rilasciare detta dichiarazione in modo cumulativo ad opera del legale rappresentante del concorrente dichiarando di essere a conoscenza del possesso dei requisiti generali indicati in capo ai soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 83. In caso di concorrente gruppo, la dichiarazione cumulativa va rilasciata dal legale rappresentante di ogni singolo

componente.

- **Versamento del Contributo ANAC.** Il pagamento è dovuto nei termini di 20 Euro, ai sensi della deliberazione n. 1197 del 18/12/2019.

- **Garanzia provvisoria**, da costituirsi mediante fideiussione o altra forma come previsto nel presente bando e come disciplinato dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016.

- **Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicato (DGUE).** La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) non ancora costituiti, i concorrenti devono, oltre ai documenti di cui ai punti precedenti, allegare, pena l'esclusione:

"Dichiarazione Gruppo", o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati.

Tale dichiarazione attesta:

- 1) i nominativi degli operatori economici che compongono il gruppo di imprese, esplicitando il nominativo del mandatario;
- 2) il tipo di gruppo (orizzontale/verticale/misto);
- 3) i requisiti speciali;
- 4) le quote di partecipazione;
- 5) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a un operatore economico, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), consorzi o GEIE già costituiti, i concorrenti devono anche allegare, pena l'esclusione:

- Il mandato con rappresentanza o atto costitutivo

Il concorrente deve allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

Nel caso di AVVALIMENTO (vedasi altresì quanto indicato nel presente bando) i concorrenti devono, **anche** allegare, **pena l'esclusione** e la non ammissione dell'avvalimento:

- **Dichiarazioni da redigersi come da modello o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completi di relativi allegati**

Dichiarazioni da redigersi come da facsimili messi a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente bando. Tali moduli concernono il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 89 del D. Lgs.50/2016. Gli stessi devono essere redatti e sottoscritti, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sui moduli stesso.

- **Il contratto tra l'impresa ausiliaria e l'ausiliata.**

In originale, o in copia autenticata nei modi di legge, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

N.B.

A pena di esclusione, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l'oggetto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) la durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

- **Documento di identità dei sottoscrittori.** La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla

corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

9.2 L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante e deve essere formulata come di seguito:

Contenuto offerta economica	Valore
a) OFFERTA ECONOMICA IN RIALZO ESPRESSA IN PERCENTUALE	% In lettere
Costi di sicurezza aziendali, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016 (se sussistenti)	% In lettere
Costo del personale, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016 (se sussistenti)	% In lettere
b) IMPORTO TARIFFA/MINUTO APPLICATA PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE	Euro.....

Le offerte devono essere formulate dagli operatori economici e inserite nel Sistema Telematico di acquisto regionale, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.

Gli eventuali modelli messi a disposizione devono essere scaricati e compilati. I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi. Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato PDF nell'apposito campo, a meno che non venga previsto espressamente altro formato.

Si richiede ai partecipanti alla gara di fornire/allegare la documentazione in formato PDF con il tipo di formattazione non modificabile denominato PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immutabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura (a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto).

La capacità massima per il singolo file è di 150 MB. In caso di file di dimensione maggiore è possibile inserire più file.

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale devono essere firmati digitalmente e caricati sul sistema. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da più persone. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante.

Per le date e gli orari previsti dalle scadenze indicate dal presente documento, fanno fede la data e l'orologio del Sistema Telematico di acquisto regionale nel rispetto dell'allegato XI al D. Lgs. n. 50/2016.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici dovranno inserire a sistema entro e non oltre il termine indicato all'art.7, i documenti indicati ai successivi articoli.

L'invio elettronico della prescritta documentazione avviene ad esclusivo rischio del partecipante.

La presentazione dell'offerta tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione, fermo restando che la corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante.

Il sistema utilizzato consente il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta economica e dell'ulteriore documentazione richiesta e garantisce la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta economica medesima.

La garanzia è fornita da una società informatica terza che gestisce ed è proprietaria dell'intera infrastruttura tecnologica ed ha attuato tutti i processi tecnologici e organizzativi a garanzia della segregazione delle informazioni.

Il sistema cela il contenuto dei dati fino all'apertura delle buste tramite algoritmi di cifratura con chiave simmetrica/asimmetrica garantendo la riservatezza dei dati.

Nel caso di invio di documenti elettronici viene estratta un'impronta univoca tramite una funzione di hash dal documento stesso.

Come ulteriore garanzia della riservatezza delle trasmissioni vengono utilizzati certificati SSL codificati che garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi su Internet tra un server ed il browser dell'utente.

La chiusura della gara a sistema avviene inoltre automaticamente e simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora indicati nei documenti di gara, secondo l'orologio di sistema, e non consente la presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza sopra indicato, né di offerte che risultino incomplete di una o più parti e la cui presenza è indicata a sistema come necessaria ed obbligatoria.

Il rischio della tempestiva presentazione dell'offerta mediante sistema è a totale carico del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o incompleto inserimento dell'offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito per mezzo del sistema informatico.

Tabella riepilogativa Documentazione Amministrativa

Tipo di documento	Documento obbligatorio	Modalità di presentazione
Mod 1 – Istanza di partecipazione	si	firma digitale
Documento di gara unico europeo (DGUE) precompilato	si	firma digitale

Mod. 2 – Dichiarazione personale	si	firma digitale
Ricevuta versamento tassa ANAC	si	Copia
Garanzia provvisoria	si	Copia
Mod 3 – Dichiarazione Gruppo (art. 48 Dlgs 50/2016)	no	firma digitale
Mandato con rappresentanza gruppi già costituiti	no	firma digitale
Documento di identità dei dichiaranti	sì	Copia
Mod 4 e Mod 5 – Dichiarazioni avvalimento	no	firma digitale
Contratto di avvalimento	no	firma digitale
Tracciabilità	si	firma digitale

Tabella riepilogativa Offerta economica

	TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENT O OBBLIGATORI	INVIO MULTIPLO	INVIO TELEMATIC O	FIRMA DIGITALE	FIRMA CONGIUNT A
	Offerta economica	si	n o	si	si	Si
	Mod. Offerta tariffa/minuto	si	n o	si	si	si

Art. 10 – Scadenza del termine per la presentazione delle offerte

La scadenza del termine per la presentazione delle offerte sul Sistema Telematico di acquisto regionale è fissata per le ore 12:00 del giorno 19 gennaio 2022.

La seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa si terrà il giorno 20 gennaio 2022 ore 09:00 presso la sede del Comune di Valtourneche.

La data di svolgimento delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima sarà comunicata agli operatori economici (in caso di raggruppamento, anche non costituito, alla sola Impresa Capogruppo) mediante il Sistema Telematico di Acquisto CUC- VDA e attraverso l'apposita sezione dedicata "comunicazioni" (all'indirizzo <https://inva.i-faber.com>).

Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente; i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile); i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

Art. 11– Offerte sostitutive o integrative. Rinuncia alla gara.

Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire all'ente aggiudicatore entro i termini indicati per l'offerta principale. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire entro la data di apertura della prima seduta pubblica. In difetto l'offerta verrà ritenuta valida.

Art. 12. Scrutinio Amministrativo.

Nel giorno e nel luogo indicato nel presente documento di Gara, avrà luogo la prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio del RUP, potranno essere, in qualsiasi momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.

Nel giorno previsto per la prima seduta pubblica, il RUP provvederà:

-all'apertura della busta elettronica contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della corretta predisposizione della stessa, nonché all'avvio dell'eventuale sub procedimento di soccorso istruttorio.

-all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica

- alla determinazione dell'offerta migliore.

Alle sedute pubbliche, oltre al RUP, potrebbero essere presenti, se ritenuto, eventuali incaricati per il supporto al RUP. Il Comune, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i Concorrenti, può richiedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni

Art. 15 – Soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Dlgs 50/2016, così come modificato da ultimo dal D.lgs 56/2017. Non è ammesso il soccorso istruttorio con riferimento all'offerta economica, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Dlgs 50/2016 se non nei limiti di quanto stabilito dalle Linee Guida Anac e secondo le acquisizioni giurisprudenziali.

Art. 16 – Aggiudicazione definitiva.

Una volta concluse le operazioni di gara, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Dlgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, determinato dal valore della somma dell'importo garantito offerto. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'ente aggiudicatore può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Dlgs 50/2016 per la garanzia provvisoria. Si rinvia per le ulteriori disposizioni all'art. 103 del Dlgs 50/2016.

Art. 16 – Subappalto.

Il subappalto non è ammesso in ragione della natura della prestazione.

Art. 17 – Avvalimento.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare mediante avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Dlgs 50/2016 i requisiti di partecipazione ad eccezione di:

-**Requisiti generali** di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016;

-**Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

-**Certificazione di qualità** ai sensi della norma UNI EN ISO 14001-2015 o, in difetto di quest'ultima, presentare idonee procedure atte a dimostrare il rispetto dei requisiti ambientali durante le fasi operative e manutentive, per attività corrispondenti a quelle da eseguire nel presente contratto.

E'ammesso l'avvalimento anche con partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega sin dalla fase di partecipazione:

- una dichiarazione sottoscritta dalla stessa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

- una dichiarazione con la quale la società ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'ente aggiudicatore a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

- copia in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto dovrà contenere obbligatoriamente, a pena di non ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento, i seguenti elementi: i mezzi, attrezzature, beni finiti e

materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento; il numero degli addetti, distinto per qualifiche, messi a disposizione facenti parte dell'ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio delle prestazioni con specifiche del relativo contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

E'ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

N.B.

In caso di avvalimento, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 89, comma 9, del Dlgs 50/2016 che l'ausiliaria metta a disposizione in termini effettivi tutte le risorse di cui è carente il concorrente. **Le prestazioni, quindi, dovranno essere svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali della stessa ausiliaria, pena la risoluzione del contratto.**

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs 50/2016.

Art. 19 – Riservatezza

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti da codesta stazione appaltante, trattati, pubblicati e trasmessi come previsto dalle norme regionali, statali e comunitarie in materia di contratti pubblici

Art. 20 – Prescrizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando vigono i principi in materia e le norme di settore.

Il Comune si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione mediante casella di posta elettronica certificata, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara.

E' esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 209 del Dlgs 50/2016, il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dalla normativa vigente.

. Il Comune si riserva inoltre di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente bando l'ulteriore documentazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi delle norme vigenti i dati forniti all'ente aggiudicatore verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana e francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti all'ente aggiudicatore esclusivamente in forma scritta tramite portale. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità dell'ente aggiudicatore in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti.

La risposta ai quesiti non costituisce consulenza ai fini della regolare partecipazione; ne discende pertanto che il concorrente dovrà, in ogni caso, appurare che i chiarimenti resi dall'ente siano conformi alla normativa vigente.

Il termine per la presentazione dei chiarimenti è: 14/01/2022 ore 12:00

COMUNE DI VALTOURNENCHE

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

REPUBBLICA ITALIANA

REP. N.

Assegnazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche e contestuale concessione d'uso e in gestione delle elisuperfici di base e degli areali di posa in quota e di recupero ai sensi della DGR n. 1342/2016 per le stagioni invernali 2021/2022, con eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024.

L'anno addì del mese di nella sede comunale di Valtournenche

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta comunale n. 116 in data 24/11/2021, ad oggetto: *“Assegnazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicottero (eliski) ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge regionale n. 15/1988 e smi nel Comprensorio n. 6 Breuil-Cervinia - Valtournenche e contestuale concessione d'uso e in gestione delle elisuperfici di base e degli areali di posa e di recupero per le stagioni invernali 2021/2022 con eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2022/2023-2023/2024 - Atto di indirizzo”*, esecutiva a termini di legge, si è stabilito di assegnare, per le stagioni invernali 2021/2022 ed eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2022/2023-2023/2024, una autorizzazione per il trasporto di sciatori con elicotteri (eliski) e di concedere in gestione e in uso le relative elisuperfici di base ed i relativi areali nel rispetto dei limiti

	previsti per le aree di salvaguardia della fauna, per le aree di sorvolo e per gli	
	itinerari di discesa,;	
	- con deliberazione di Consiglio comunale n. del è stata	
	adottata la modificazione della zonizzazione acustica ai sensi dell'art.5	
	comma1 della L.r.20/2009, nell'ambito dell'iter di approvazione della	
	cartografia per l'esercizio dell'attività di eliski;	
	- con determinazione n. in data è stata indetta la	
	procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la scelta del	
	contraente e sono stati approvati i documenti gara per l'autorizzazione allo	
	svolgimento dell'attività di trasporto regionale di sciatori con elicotteri	
	(eliski) e per la concessione d'uso delle elisuperfici di base e degli areali di	
	posa in quota e di recupero nel comprensorio n. 6 di Valtournenche, come	
	descritti nel dettaglio della cartografia;	
	- l'impresa..... con sede in, P. IVA	
 è risultata aggiudicataria del servizio e della relativa	
	concessione;	
	- con deliberazione n. del la Giunta regionale	
	
	- con determinazione n. in data all'impresa	
 con sede in, P. IVA	
 è stata affidata, per le stagioni invernali 2021/2022,	
	con eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2022/2023-2023/2024,	
	l'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) e la contestuale	
	concessione d'uso e in gestione delle elisuperfici di base nonché degli areali	

di posa in quota e di recupero nel comprensorio n. 6 di Valtournenche, come da cartografia ...

ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

TRA

1) **RENÉ REY**, Segretario Comunale Ex art. 2, C. 9 bis L. 241/1990, in qualità di Responsabile dell'Area amministrativa - facente funzioni - del Comune di VALTOURNENCHE, presso cui si domicilia per la sua carica, il quale dichiara di agire in nome per conto del Comune stesso;

E

2), nato a il residente a nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della - P. IVA..... =====

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE I – Autorizzazione al servizio di trasporto sciatori con elicotteri (eliski)

Art. 1 – Oggetto, durata e caratteristiche dell'autorizzazione

1. Il Comune di Valtournenche autorizza l'impresa con sede in – P.IVA, ad organizzare ed a gestire, nell'ambito del territorio del Comune di Valtournenche, l'attività di eliski nel comprensorio n. 6, a partire dalle elisuperfici base di partenza e sugli areali di posa in quota e di recupero nella disponibilità del Comune di Valtournenche, come da cartografia

	2. Le zone per l'esercizio dell'attività di eliski sono individuate ed autorizzate per ciascun comprensorio, come da deliberazione della Giunta regionale n. e definite in dettaglio nella cartografia	
	3. I decolli dovranno essere effettuati esclusivamente dalle elisuperfici base di partenza e dagli areali di recupero individuati ed autorizzati dalla Regione e definite in dettaglio nella cartografia ...	
	Le aree di sorvolo da ogni possibile punto di partenza o recupero verso ogni possibile punto di posa sono indicate nell'apposita cartografia descrittiva autorizzata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Sono altresì indicate in cartografia le aree di limitazione previste per la salvaguardia della fauna, nonché i limiti del comprensorio, entro i quali è possibile effettuare le discese.	
	4. Nuovi areali di posa in quota, partenza o recupero, ovvero modifiche dei punti esistenti, potranno essere previste dal Comune, anche su proposta del concessionario, nel corso di validità della presente autorizzazione, subordinatamente al relativo consenso da parte dei proprietari delle aree interessate, previa intesa con i competenti organi della Regione, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1342/2016.	
	5. L'autorizzazione è valida per la stagione invernale 2021/2022 ed eventualmente rinnovabile per le stagioni invernali 2022/2023-2023/2024, nel periodo di agibilità degli areali di posa in quota compreso tra il 20 dicembre ed il 15 maggio, come stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale del Comune di Valtournenche con deliberazione n° 116/2021 e dalla successiva determinazione n°....., fatte salve eventuali proroghe	

	che venissero disposte dalla Giunta regionale a norma dell'art. 3, c. 6 della	
	l.r. 15/1988.	
	Relativamente alla stagione invernale 2021/2022 il periodo di effettuazione	
	dell'eliski decorre dal 00/01/2022 e cesserà 15/05/2022.	
	6. L'attività di eliski può essere effettuata secondo i seguenti orari: dalle ore	
	07.00 alle ore 16.00.	
	7. L'attività dovrà essere esercitata mediante l'utilizzo di un elicottero in	
	possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5 della presente convenzione, e	
	da un elicottero di riserva in possesso dei requisiti minimi fissati a	
	successivo art. 6, nonché di piloti aventi le caratteristiche minime di	
	qualificazione cui a successivo art. 7.	
	Art. 2 – Normativa tecnica di riferimento	
	1. Per quanto non specificatamente disciplinato da presso, ma correlato al	
	corretto svolgimento del servizio in oggetto, si fa riferimento:	
	a) alle norme e alle disposizioni operativo/manutentive e di sicurezza	
	emanate dall'ENAC nonché ai requisiti dei regolamenti EU-OPS applicabili;	
	b) alle norme legislative e regolamentari di vario ordine e grado in vigore in	
	materia di trasporto aereo ed elicotteristico.	
	2. L'organizzazione e l'esecuzione del servizio, secondo le diverse	
	competenze che fanno capo al soggetto autorizzato e al Comune, devono	
	ottemperare a quanto disposto in materia dagli organismi competenti e, in	
	particolare, alle regolazioni provenienti dalle European Aviation Safety	
	Agency (EASA).	

3. All'attività di eliski sono anche applicati i requisiti del regolamento AIR-OPS 3, allo scopo di tutelare i trasportati, l'equipaggio di volo nonché i terzi a terra.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del trasporto sciatori con elicotteri (eliski)

1. L'attività di eliski (trasporto e discesa) dovrà essere organizzata in condizioni ambientali, temporali, meteorologiche e nivologiche tali da garantire la sicurezza degli utenti elitrasportati.

2. Le attività di eliski dovranno essere coordinate dal coordinatore a terra, guida alpina, il cui nominativo dovrà essere segnalato da parte del concessionario del servizio all'Amministrazione comunale prima dell'inizio dell'attività e qualsiasi cambio di nominativo dovrà essere immediatamente comunicato al Comune.

3. Il coordinatore dovrà essere dotato di esperienza documentata almeno quinquennale in tema di eliski e di ottima conoscenza del territorio in cui si svolge l'attività; dovrà inoltre attestare una conoscenza almeno discreta delle lingue italiana, francese ed inglese.

4. I suoi compiti sono quelli di valutare le condizioni meteo e nivologiche del comprensorio nel suo complesso, informare su tali condizioni gli accompagnatori ed eventualmente precludere macro-aree da lui ritenute temporaneamente non idonee alla attività dell'eliski.

5. Egli informa inoltre gli accompagnatori riguardo alle limitazioni relative alle aree di salvaguardia della fauna o ad altri divieti previsti nelle aree di attività dell'eliski (ad esempio vincoli comunali di pubblica incolumità).

	6. Il coordinatore a terra è in possesso di coperture assicurative adeguate all'attività svolta.	
	7. In funzione delle condizioni di vento, neve al suolo, visibilità, pericolo di valanga, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza il pilota e l'accompagnatore scelgono quale elisuperficie occasionale utilizzare, al termine della discesa, all'interno degli areali di recupero e nel rispetto dei vincoli e limiti della normativa aeronautica vigente.	
	8. Ogni gruppo di sciatori elitrasportati è sempre assistito dopo lo sbarco da un accompagnatore: da una guida alpina o da un'aspirante guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, da un maestro di sci.	
	9. L'accompagnatore è responsabile dell'incauta esposizione a rischi oggettivi dei clienti a lui affidati, dal momento dello sbarco e fino al termine della discesa. Ha, inoltre, la responsabilità della scelta del percorso di discesa, che deve rispettare i limiti previsti dalla cartografia approvata per le aree di discesa.	
	10. Gli itinerari di discesa sono scelti liberamente dagli accompagnatori all'interno del comprensorio di eliski, a meno di limitazioni indicate dal Coordinatore a terra e tenendo conto delle limitazioni nelle zone di salvaguardia, definite dalla forestale competente sul territorio in cui è prevista la discesa ed individuate nella cartografia approvata, ovvero, sempre nell'ambito della salvaguardia della fauna, comunicate al gestore nel corso della erogazione del servizio, per situazioni particolari e temporanee che dovessero sopraggiungere.	

11. Ogni accompagnatore dovrà essere dotato di un apparecchio di tipo

professionale per il collegamento radio con una stazione d'ascolto, da

allestire a cura del concessionario in accordo con i Comuni.

12. L'accompagnatore deve controllare che i clienti a lui affidati siano in

possesso, nel corso dell'attività di eliski, delle attrezzature minime per la

ricerca dei sepolti sotto valanga (pala, ARTVA, sonda), verificandone

direttamente l'efficienza.

13. L'accompagnatore deve essere dotato di coperture assicurative adeguate

all'attività svolta.

14. Tutti gli sciatori e gli accompagnatori dovranno essere muniti di almeno

n° 1 sistema antivalanga (A.R.T.V.A), pala e sonda. È altresì fortemente

consigliata la dotazione di airbag o simili.

15. La ditta aggiudicataria dovrà avere la disponibilità o la proprietà di un

ponte radio con licenza ministeriale di copertura per tutto il comprensorio di

eliski, che dovrà mantenere costantemente per la durata del servizio, a

proprie spese.

16. Una stazione di ascolto, da allestire a cura del concessionario in accordo

con i Comuni, dovrà essere collegata via radio o tramite telefono con la

Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta;

17. In caso di incidente occorso a gruppi elitrasportati il concessionario

dovrà comunicare, nel più breve tempo possibile, la richiesta di intervento

alla CUS, alla quale dovrà anche essere comunicata l'eventuale

precipitazione di valanghe spontanee.

18. In caso di necessità di un atterraggio per emergenza non di carattere

sanitario (ad esempio: rottura di uno sci, incapacità di scendere del cliente,

	ogni altro caso non di carattere sanitario, rischio valanga, condizioni critiche	
	del manto nevoso...) non vi sono limitazioni sui punti di recupero ed è	
	ammesso anche un recupero al di fuori delle aree autorizzate, previa	
	valutazione del Comandante sull' idoneità del sito.	
	Art. 4 – Prenotazioni e priorità	
	1. La Ditta aggiudicataria si impegna a svolgere l'attività di eliski	
	soddisfacendo la clientela secondo l'ordine delle prenotazioni, con uno	
	scarto massimo di quaranta minuti sull'orario previsto.	
	2. La Ditta aggiudicataria si impegna a concedere priorità alla clientela	
	soggiornante nelle strutture alberghiere afferenti al comprensorio di	
	riferimento o alle elisuperfici di base collegate al comprensorio.	
	Art. 5 – Requisiti minimi dell'elicottero principale	
	1. La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con elicottero di cui ha	
	la proprietà o l'esercenza, con le seguenti caratteristiche minime: elicottero	
	monomotore leggero a turbina per impiego La e TP in ambiente ostile in	
	configurazione base idonea per il trasporto di almeno 5 passeggeri + 1 pilota,	
	rispondente ai requisiti di certificazione ed operativi (JAR/FAR/CS 27),	
	certificato in Categoria B, operato in prestazione di Classe 3 e in possesso	
	del certificato acustico TCDS/N (type certificate data sheet for noise).	
	L'elicottero dovrà inoltre essere munito dei seguenti equipaggiamenti:	
	<input type="checkbox"/> carrello di atterraggio con pattini o ruote, predisposto per l'installazione di	
	pattini da neve;	
	<input type="checkbox"/> cestello esterno porta sci;	
	<input type="checkbox"/> apparato ELT (trasmettitore/localizzatore di emergenza rispondente ai	
	requisiti EUOPS3.820 ed ICAO, annesso 10 e circolare ENAC 38/A);	

usage monitoring system.

L'elicottero dovrà garantire al pilota una adeguata visibilità delle aree in cui si svolgono le operazioni di sbarco e di scarico.

2. L'elicottero dovrà essere iscritto sul COA della ditta sin dal momento della presentazione dell'offerta.

3. L'elicottero principale dovrà essere riservato all'esercizio dell'attività di eliski nel territorio del Comune di Valtournenche ed essere basato nelle aree disponibili di proprietà pubblica, in modo da ridurre i voli di trasferimento da e per la località e, di conseguenza, l'inquinamento acustico. Sul medesimo dovrà essere apposto il logo del Comune, in modo da agevolare le operazioni di controllo e di verifica delle attività.

Art. 6 – Requisiti minimi dell'elicottero di riserva

1. La Ditta aggiudicataria dovrà altresì disporre di un elicottero di riserva, di cui ha la proprietà o l'esercenza, dotato delle medesime caratteristiche minime individuate al comma 1 del precedente art. 5.

2. L'elicottero di riserva dovrà essere iscritto sul COA della ditta.

3. In caso di guasto, avaria o comunque indisponibilità dell'elicottero principale l'elicottero di riserva dovrà essere reso immediatamente disponibile e, nelle more del ripristino dell'operatività dell'elicottero principale, prioritariamente destinato all'esercizio dell'attività di eliski sul comprensorio del Comune di Valtournenche.

Art. 7 – Piloti e tecnici di manutenzione

1. Per lo svolgimento dell'attività autorizzata, la Ditta aggiudicataria dovrà disporre del sottoelencato personale di servizio:

	a. almeno un pilota in possesso di licenza CPL(H) in corso di validità per il	
	tipo di elicottero da impiegare, con esperienza di:	
	<input type="checkbox"/> almeno 1.000 (mille) ore di volo di elicottero da pilota in comando, da	
	certificarsi tramite libretto di volo, di cui:	
	<input type="checkbox"/> almeno 500 (cinquecento) ore di volo in ambiente montano ovvero in	
	ambiente ostile, da certificarsi a cura di ciascun pilota tramite attestazione in	
	calce al libretto di volo con indicazione dei periodi e delle società per cui	
	l'attività è stata prestata;	
	<input type="checkbox"/> almeno 40 (quaranta) ore di volo concernenti l'attività di eliski, da	
	certificarsi a cura di ciascun pilota tramite attestazione in calce al libretto di	
	volo con indicazione dei periodi e delle società per cui l'attività è stata	
	prestata;	
	b. tecnici certificati L.M.A.	
	2. Le attività di volo dovranno essere svolte esclusivamente da piloti in	
	comando aventi l'esperienza minima di cui al comma 1.	
	3. Il servizio, a norma dell'art. 16 del D.M. 8 agosto 2003, n. 12720, dovrà	
	essere svolto solo da piloti qualificati a norma del c. 1, che abbiano	
	effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi nei novanta giorni	
	anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie occasionale.	
	Art. 8 – Tariffe e rapporti con le attività turistiche	
	1. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune, ogni anno, copia del	
	tariffario.	
	2. Le tariffe praticate dovranno essere quelle indicate nel tariffario presentato	
	all'Amministrazione comunale entro tre giorni dall'aggiudicazione, salvi	
	adeguamenti motivati e condivisi con l'Amministrazione comunale.	

	3. La Ditta dovrà comunicare la tariffa applicata a stagione ai privati per attività di lavoro aereo sul territorio comunale.	
	Art. 9 – Controlli e revoca dell’autorizzazione	
	1. L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare con personale del Corpo forestale della Valle d’Aosta, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli per verificare l’effettivo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione, delle clausole del contratto e dalla vigente normativa in materia.	
	2. Qualora il concessionario non svolga l’attività nei termini e nelle modalità stabilite dalla convenzione, dalle clausole del contratto e dalla vigente normativa in materia, l’Amministrazione Comunale si riserva, dopo due contestazioni scritte, di sospendere l’autorizzazione. In caso di ulteriore violazione l’autorizzazione verrà revocata.	
	3. Le medesime disposizioni si applicano anche con riferimento alla parte II della presente convenzione e ad eventuali violazioni delle norme da essa previste o in essa richiamate.	
	PARTE II – Concessione in gestione e d’uso delle elisuperfici di base nonché degli areali di posa in quota e degli eventuali areali di recupero.	
	Art. 10 – Oggetto della concessione	
	1. La concessione ha ad oggetto:	
	- l’uso e la gestione delle elisuperfici di base indicate all’art.1;	
	- l’uso degli areali di posa in quota e degli eventuali areali di recupero indicati all’art.1;	
	per il periodo di validità dell’autorizzazione, a norma degli articoli 3 e 7 del D.M. 1° febbraio 2006, recante “ <i>Norme di attuazione della Legge 2 aprile</i>	

1968 n°518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio", ed ai sensi della circolare ENAC APT n. 36 del 30/10/2013.

L'utilizzo delle aree di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle aree di sorvolo individuate nella mappatura dei comprensori di eliski.

Art. 11 – Durata della concessione

1. L'attività oggetto del presente contratto, salvo sospensioni dovute all'emergenza sanitaria in atto, decorre dalgennaio 2021 al 15 maggio 2022 e, in caso di rinnovo, dal il 20 dicembre al 15 maggio per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024, fatte salve eventuali proroghe del periodo di agibilità degli areali di posa in quota che venissero disposte dalla Giunta regionale a norma dell'art. 3, c. 6 della l.r. 15/1988

Art. 12 – Requisiti del concessionario

1. Il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria è in possesso di nulla-osta per la gestione di elisuperfici rilasciato dal questore della provincia in cui ha sede legale la persona giuridica di cui all'art. 4, c. 1 del D.M. 1° febbraio 2006.

Art. 13 – Oneri del concessionario

1. Il concessionario assume la qualifica di responsabile e gestore delle elisuperfici di base a norma dell'art. 3, c. 1, del D.M. 1° febbraio 2006 ed ai sensi della circolare APT 36 dell'ENAC ed è concessionario è pertanto responsabile:

- dell'ottenimento dell'autorizzazione ENAC di cui al D.M. 1° febbraio 2006;

- della rispondenza dell'elisuperficie di base ai requisiti previsti dal D.M. 1° febbraio 2006;

	- dell'agibilità dell'elisuperficie in condizioni di sicurezza, anche in	
	relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e di atterraggio;	
	- dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate;	
	- della gestione delle elisuperfici di base secondo le disposizioni di cui al	
	D.M. 1° febbraio 2006 ed ai sensi della circolare APT 36 dell'ENAC;	
	- dell'utilizzo delle elisuperfici occasionali in quota e di recupero nel rispetto	
	delle condizioni di cui al D.M. 1° febbraio 2006 ed ai sensi della circolare	
	APT 36 dell'ENAC, facendo specifico riferimento a tutto quanto previsto a	
	carico dell'operatore aereo dagli articoli precedenti ed ai sensi della nota	
	ENAC DG 11/02/2020 n. 16058.	
	2. Il concessionario è responsabile della rispondenza delle elisuperfici	
	occasionali in quota e di recupero ai requisiti previsti dal D.M. 1° febbraio	
	2006, della loro agibilità in condizioni di sicurezza, anche in relazione agli	
	ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e di atterraggio, e	
	dell'efficienza delle attrezzature tecniche ed operative eventualmente	
	installate, nonché della verifica del consenso dei proprietari dell'area per	
	l'attività svolta (APT36 5.1). L'aggiudicatario è responsabile in ordine	
	all'effettuazione di attività aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti	
	per anno, in condizioni VFR diurno di cui al D.M. 1° febbraio 2006.	
	3. L'agibilità degli areali di posa in quota e di recupero è limitata al periodo	
	compreso tra il 20 dicembre e il 15 maggio di ogni anno, salve deroghe a	
	norma dell'art. 3, c. 6, della l.r. 15/1988.	
	4. Il concessionario delle elisuperfici occasionali è tenuto a consentire	
	l'atterraggio, il decollo e comunque l'uso delle elisuperfici agli aeromobili	
	di soccorso, protezione civile e polizia, nonché l'uso delle elisuperfici base	

	di partenza agli aeromobili di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo che	
	programmino o necessitino di atterrare, presenti le condizioni di legge, per	
	tutto il periodo in corso di validità della convenzione, assumendosi la	
	gestione nonché l'accurata pulizia delle relative aree e segnalando	
	all'Amministrazione eventuali richieste anomale o condotte non consone.	
	5. Il concessionario è tenuto, tramite i piloti, ad effettuare tutte le	
	comunicazioni di cui all'art. 9 del D.M. 1° febbraio 2006.	
	6. Il concessionario è tenuto inoltre a comunicare le informazioni di cui al	
	comma precedente anche all'ente concedente e, a fini statistici, alla Regione	
	autonoma Valle d'Aosta, nonché a tenere un registro dei movimenti, a norma	
	dell'art. 5, c. 2, del D.M. 1° febbraio 2006.	
	7. Il concessionario è tenuto a comunicare previamente alla stazione	
	forestale di Antey-Saint-André, competente per territorio, l'inizio del	
	periodo di attività (ad esempio: dicembre – maggio) dell'eliski e la presunta	
	durata del medesimo.	
	8. Sono inclusi negli oneri di gestione a carico del concessionario le spese	
	per il mantenimento della sicurezza del collegamento radio o telefonico con	
	la CUS, per la rimozione della neve e l'accensione-spegnimento delle luci	
	delle elisuperfici di base.	
	9. Il Concessionario dovrà assicurare n. 5 ore di volo gratuito per servizi a	
	richiesta del Comune e n. 1 ora di volo gratuito per servizi di Protezione	
	civile e per emergenza (es. Commissione Locale Valanghe,) da computarsi a	
	partire dall'areale di base più vicino alla necessità del servizio richiesto.	
	L'elicottero dovrà essere a disposizione, a chiamata del Sindaco, per gli	
	interventi di Protezione civile e di emergenza (es. CLV).	

	9. Il concessionario si impegna a rispettare e ad accettare le possibili ed	
	eventuali altre limitazioni locali alle aree di volo o di discesa ai fini della	
	tutela e della protezione faunistica ed ambientale locale, sulla base delle	
	indicazioni della Stazione forestale competente per territorio inserite nella	
	cartografia dell'eliski ovvero comunicate al gestore nel corso della	
	erogazione del servizio, per situazioni particolari e temporanee che	
	dovessero sopraggiungere.	
	10. Il concessionario applicherà al Comune di Valtournenche la tariffa di €	
 al minuto per i servizi diversi, eventualmente richiesti dal	
	Comune di Valtournenche, anche nell'ambito dell'organizzazione e della	
	disputa della gara di Coppa del Mondo di Sci Alpino.	
	11. Il concessionario si impegna a rispettare e ad accettare le possibili ed	
	eventuali modifiche alla cartografia, successive all'aggiudicazione e ora non	
	prevedibili.	
	Art. 14 – Subconcessione	
	1. È vietato ogni tipo di subconcessione.	
	Art. 15 – Corrispettivo	
	1. Il concessionario si impegna, pena la risoluzione del contratto, a	
	corrispondere al Comune, in n. 2 rate annuali da versarsi, la prima, entro il	
	31 marzo e, la seconda, entro il 30 aprile di ogni anno, l'importo	
	complessivo offerto in sede di gara, pari ad € (euro	
,00), a titolo di canone per la concessione delle elisuperfici di	
	cui all'art. 10.	
	2. Il valore del contratto si intende fisso ed inalterato per l'intero periodo,	
	fatto salvo il solo riconoscimento, a richiesta del concessionario,	

	dell'adeguamento dei prezzi sulla tariffa/minuto secondo l'indice dei costi	
	standardizzati per tipologia di servizio ovvero, laddove detto indice non	
	fosse disponibile, applicando l'indice ISTAT/FOI su base nazionale a partire	
	dal secondo anno con riferimento al mese di novembre.	
	Art. 16 – Comunicazione	
	1. Il Comune si impegna a trasmettere all'Assessorato regionale competente	
	la convenzione regolarmente sottoscritta tra le parti nonché i dati statistici	
	relativi al servizio.	
	PARTE III – Disposizioni comuni	
	Art. 17– Spese di stipulazione e registrazione	
	1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono	
	a carico della società concessionaria.	
	Art. 18 – Garanzie	
	1. Il concessionario è tenuto a costituire a favore del Comune di	
	Valtournenche, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, una cauzione	
	definitiva a garanzia del completo, corretto e puntuale adempimento delle	
	obbligazioni contrattuali, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione	
	comunale al risarcimento del maggior danno.	
	2. La garanzia prevista deve costituirsi secondo le modalità di legge; nel caso	
	di fideiussione bancaria o assicurativa, l'Istituto garante dovrà espressamente	
	dichiarare:	
	<input type="checkbox"/> di aver preso visione di tutti gli atti di gara relativi all'appalto del servizio	
	di cui trattasi;	
	<input type="checkbox"/> di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale;	

	<input type="checkbox"/> di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;	
	<input type="checkbox"/> di obbligarsi a versare direttamente alla committente la somma garantita, a	
	semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale ed entro giorni 15	
	da tale richiesta;	
	<input type="checkbox"/> di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto	
	contrattuale principale.	
	3. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento	
	deve essere trasmesso all'Amministrazione comunale almeno 3 (tre) giorni	
	prima della data fissata per la stipulazione del contratto, unitamente alle	
	copie delle polizze assicurative del Concessionario e del coordinatore a terra.	
	<i>4. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la garanzia</i>	
	<i>fideiussoria dovrà essere costituita dalla mandataria, in nome proprio e per</i>	
	<i>conto dei mandanti.</i>	
	5. La mancata costituzione della cauzione definitiva e la sua presentazione	
	entro il predetto termine comportano la revoca dell'affidamento e la	
	risoluzione del contratto per inadempimento.	
	6. Il concessionario dovrà reintegrare, entro 10 giorni dalla relativa richiesta,	
	la cauzione di cui l'Amministrazione comunale abbia dovuto avvalersi, in	
	tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; il mancato reintegro della	
	medesima entro il termine stabilito comporta la revoca dell'affidamento e la	
	risoluzione del contratto per inadempimento.	
	7. L'importo della garanzia è suscettibile di riduzione ai sensi dell'art. 93,	
	comma 7, del d.lgs. 50/2016.	
	Art. 19 - Documenti che fanno parte del contratto	

BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCIATORI CON ELICOTTERI (ELISKI) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA L.R. 15/1988 E SMI, NEL COMPRESORIO N. 6 BREUIL-CERVINIA - VALTOURNENCHE E CONTESTUALE CONCESSIONE D'USO E IN GESTIONE DELLE ELISUPERFICI DI BASE E DEGLI AERALI DI POSA E DI RECUPERO, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER LE STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024.

CIG 905422894E

MODULO 1 - Domanda di partecipazione

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente anche in caso di Gruppo** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016).

Il sottoscritto nato il in qualità di del concorrente con sede in via codice fiscale n. Partita IVA n. Telefono							
		a					
						CAP	
			Fa x			e-mail	
	Iscritta	al	Registro	delle	Imprese/ordine	professionale	di
						
	numero di iscrizione				in data		
	codice attività				durata		
	Posiz. INPS num./sede						
Posiz. INAIL num./sede							
Agenzia delle Entrate di				Con sede in via			
Dir. Prov. Lavoro di				Con sede in via			
Trib fallimentare di				Con sede in via			

ed in qualità di:

- Operatore singolo.
- Capogruppo di un Raggruppamento, Consorzio, Geie.

- Mandante di un Raggruppamento, Consorzio, Geies.
- Soggetto esecutore indicato dal Consorzio.

CHIEDE

Di concorre alla procedura di gara di cui in oggetto nella seguente forma:

- Operatore singolo.
- Raggruppamento Temporaneo di concorrenti/Consorzio Ordinario costituito da:
Capogruppo :

.....
.....

Mandante:

.....
.....

Mandante:

.....
.....

DICHIARA

consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false

1. Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali richiesti per concorrere alla procedura di gara;
2. Di accettare senza riserva alcuna le disposizioni del bando di gara e dei documenti ivi richiamati;
3. Di avere analizzato e verificato i documenti di gara e di aver giudicato le prestazioni realizzabili, gli elaborati e documenti forniti dal Comune adeguati e tali da consentire l'offerta proposta.
4. Di aver effettuato un esame approfondito dell'appalto e di ritenerlo adeguato e certamente realizzabile in relazione alla offerta tecnica ed economica proposta;
5. Ai sensi dell'art. 40 del Dlgs 50/2016, dichiara ed attesta di autorizzare l'uso della PEC per tutte le comunicazioni previste al seguente indirizzo di posta elettronica:

.....
.....
.....
.....
.....

Firma.

.....

BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCIATORI CON ELICOTTERI (ELISKI) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA L.R. 15/1988 E SMI, NEL COMPENSORIO N. 6 BREUIL-CERVINIA - VALTOURNENCHE E CONTESTUALE CONCESSIONE D'USO E IN GESTIONE DELLE ELISUPERFICI DI BASE E DEGLI AERALI DI POSA E DI RECUPERO, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER LE STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024.

CIG 905422894E

MODULO 2 - Dichiarazione personale

N.B. E' possibile rilasciare detta dichiarazione in modo cumulativo ad opera del legale rappresentante del concorrente, dichiarando di essere a conoscenza del possesso dei requisiti generali indicati in capo ai soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 80. In caso di concorrente gruppo, la dichiarazione cumulativa va rilasciata dal legale rappresentante di ogni singolo componente.

Tale dichiarazione deve essere compilata, come previsto dall'art. 80 comma 3 del Dlgs 50/2016: *dal titolari e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente ivi compresi i soggetti individuati nella terna dei subappaltatori.**

Pertanto in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO deve effettuare la predetta dichiarazione.

Il sottoscritto.....
.....
nato a
il.....
residente in via
.....
CAP Città
Prov.....
Codice fiscale

in qualità di
 titolare

- socio di S.n.c.
- socio accomandatario
- legale rappresentante di altro tipo di società
- direttore tecnico
- socio unico persona fisica di altro tipo di società
- socio di maggioranza di altro tipo di società numero di soci pari o inferiore a 4
- soggetto munito di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo (consigliere del consiglio di amministrazione, procuratore e institore), ivi compresi institori e procuratori generali.

Oppure

quale legale rappresentante del concorrente a titolo di dichiarazione unica e cumulativa in relazione ai soggetti nominativamente indicati ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Dlgs 50/2016 qui indicati:

- 1) Nome.....; Cognome; Cod. Fiscale.....
Nato a il.....; Carica rivestita
- 2) Nome.....; Cognome; Cod. Fiscale.....
Nato a il.....; Carica rivestita
- 3) Nome.....; Cognome; Cod. Fiscale.....
Nato a il.....; Carica rivestita
- 4) Nome.....; Cognome; Cod. Fiscale.....
Nato a il.....; Carica rivestita
- 5) Nome.....; Cognome; Cod. Fiscale.....
Nato a il.....; Carica rivestita

**Consapevole delle sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci**

DICHIARA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false:

1. l'assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Oppure in relazione alle citate fattispecie la presenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati *(indicare gli estremi della sentenza definitiva o del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o della sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e il reato per cui si è stati condannati)*:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

3. che **non son emersi** indizi per non aver denunciato di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Firma

.....

BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCIATORI CON ELICOTTERI (ELISKI) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA L.R. 15/1988 E SMI, NEL COMPRESORIO N. 6 BREUIL-CERVINIA - VALTOURNENCHE E CONTESTUALE CONCESSIONE D'USO E IN GESTIONE DELLE ELISUPERFICI DI BASE E DEGLI AERALI DI POSA E DI RECUPERO, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER LE STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024.

CIG 905422894E

MODULO 3 - Dichiarazione gruppo

I sottoscritti quali legali rappresentanti dei seguenti concorrenti:

Ragione o denominazione sociale nominativo del legale rappresentante	
Ragione o denominazione sociale nominativo del legale rappresentante	
Ragione o denominazione sociale nominativo del legale rappresentante	
Ragione o denominazione sociale nominativo del legale rappresentante	
Ragione o denominazione sociale nominativo del legale rappresentante	
Ragione o denominazione sociale nominativo del legale rappresentante	

DICHIARANO
(compilare il caso che ricorre)

A) di partecipare in **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI**

ECONOMICI del seguente tipo e con la seguente suddivisione delle quote di assunzione, così come disposto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016/:

Concorrente	Forma Giuridica	Qualifica (mandatario /mandante)	Prestazione assunta

B) di impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto, nelle forme stabilite dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016:

Denominazione	
Legale rappresentante	

C) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, come stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle possibili deroghe ivi previste.

Firme di tutti i componenti il raggruppamento.

BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCIATORI CON ELICOTTERI (ELISKI) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA L.R. 15/1988 E SMI, NEL COMPENSORIO N. 6 BREUIL-CERVINIA - VALTOURNENCHE E CONTESTUALE CONCESSIONE D'USO E IN GESTIONE DELLE ELISUPERFICI DI BASE E DEGLI AERALI DI POSA E DI RECUPERO, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER LE STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024.

CIG 905422894E

MODULO 5

Avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016

Dichiarazione del soggetto concorrente che si avvale

Il presente modulo deve essere compilato dal soggetto esecutore che intende avvalersi dell'istituto dell'art. 89 del Dlgs 50/2016.

Il/i sottoscritto/i	
---------------------	--

in qualità di:

Operatore singolo:

Denominazione legale rappresentante	
-------------------------------------	--

Raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito dai seguenti operatori:

Denominazione legale rappresentante	
-------------------------------------	--

Denominazione legale rappresentante	
-------------------------------------	--

Denominazione legale rappresentante	
-------------------------------------	--

Raggruppamento temporaneo o consorzio da costituire dai seguenti operatori:

Denominazione legale rappresentante	
-------------------------------------	--

Denominazione legale rappresentante	

Denominazione legale rappresentante	

DICHIARA/DICHIARANO

ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 38 e seguenti, e consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false:

A) di intendersi avvalere, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 dei seguenti requisiti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firma dei dichiaranti.

BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCIATORI CON ELICOTTERI (ELISKI) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA L.R. 15/1988 E SMI, NEL COMPRESORIO N. 6 BREUIL-CERVINIA - VALTOURNENCHE E CONTESTUALE CONCESSIONE D'USO E IN GESTIONE DELLE ELISUPERFICI DI BASE E DEGLI AERALI DI POSA E DI RECUPERO, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER LE STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024.

CIG 905422894E

MODULO 6

Avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016

Dichiarazione dell'impresa ausiliaria

Il sottoscritto in qualità di dell'ausiliaria con sede in codice fiscale n. Partita IVA n.					
Telefono		Fa x		e- mail	

mediante l'istituto dell'avvalimento a favore del seguente soggetto concorrente:

Operatore singolo:

--

Raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito dai seguenti operatori:

Raggruppamento temporaneo o consorzio da costituire dai seguenti operatori:

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 38 e seguenti, consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false:

- A)** di possedere i requisiti di ordine generale indicati nel bando di gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- B)** di obbligarsi, nei confronti del soggetto concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- C)** di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
- D)** di essere consapevole delle responsabilità di cui ai commi 5 e 9 dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016;
- E)** di *(compilare unicamente se si ritiene di dichiarare circostanze in ordine ai requisiti di cui all' art. 80 D.Lgs. 50/2016):*

- F)** di allegare il contratto, completo di ogni elemento, in virtù del quale l'operatore si obbliga nei confronti del soggetto concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Firma

BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCIATORI CON ELICOTTERI (ELISKI) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DELLA L.R. 15/1988 E SMI, NEL COMPRESORIO N. 6 BREUIL-CERVINIA - VALTOURNENCHE E CONTESTUALE CONCESSIONE D'USO E IN GESTIONE DELLE ELISUPERFICI DI BASE E DEGLI AERALI DI POSA E DI RECUPERO, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER LE STAGIONI INVERNALI 2022/2023-2023/2024.

CIG 905422894E

Offerta economica

Marca da Bollo

Preso visione degli elementi costituenti il prezzo a **base d'asta pari ad EURO 190.000,00 COMPLESSIVI IVA ESCLUSA**

(Euro 50.000,00 stagione 2021/2022 - eventuale rinnovo Euro 140.000,00 stagione 2022/2023 - 2023/2024)

Considerato che l'offerta è vincolante e impegnativa per 180 giorni dalla scadenza fissata per la partecipazione alla gara e che la stessa rimarrà invariata per la durata complessiva dell'appalto.

Preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l'effettuazione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del rialzo ritenuto remunerativo.

**Il concorrente/i concorrenti
Dichiarano/Dichiara**

di offrire quanto segue.

Contenuto offerta economica	Valore
a) OFFERTA ECONOMICA IN RIALZO ESPRESSA IN PERCENTUALE	% In lettere
Costi di sicurezza aziendali, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016 (se sussistenti)	Euro
Costo del personale, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016 (se sussistenti)	Euro.....
b) IMPORTO TARIFFA/MINUTO APPLICATA PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE	Euro.....

Data _____

Firme singole o di tutti i componenti il raggruppamento.

